

119.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 APRILE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE

	PAG.		PAG.
		BERTÈ	6875
		BIASINI	6877
Missione	6853	CASTIGLIONE	6883
		CERULLO	6879
Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa	6853	CHIARANTE	6881
		DALL'ARMELLINA	6872, 6873, 6874
Disegni di legge:		DEGAN	6884
<i>(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	<i>6854</i>	FEDERICI	6868, 6869, 6870
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	<i>6853</i>	GIOMO	6878
		NICOSIA	6857, 6859, 6863, 6864 6865, 6866, 6867, 6871
		REGGIANI	6884
Progetti di legge (Seguito della discussione):		ROGNONI, <i>Relatore</i>	6858, 6861, 6862, 6864, 6866 6868, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875
Senatori PIERACCINI ed altri: Nuovo ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » <i>(approvato dal Senato)</i> (1202);		SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	6859, 6862, 6864 6866, 6868, 6870, 6871, 6872, 6873, 6875
Senatori PIERACCINI ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Concessione di un contributo straordinario all'ente autonomo « La Biennale di Venezia » <i>(testo unificato approvato dal Senato)</i> (1203)	6855	TESSARI	6858
PRESIDENTE	6855	TROMBADORI	6856, 6859, 6860, 6862, 6876
		Proposte di legge:	
		<i>(Annunzio)</i>	6853
		<i>(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	6854
		<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	6853

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

PISTILLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 6 aprile 1973.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Spadola è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PISICCHIO ed altri: « Provvedimenti di legge per la concessione della pensione indiretta ai superstiti di avvocati e procuratori esclusi dalla iscrizione alla Cassa nazionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 » (2003);

CALVETTI ed altri: « Norme per la concessione a riscatto ed in proprietà di alloggi popolari da parte dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati » (2004);

PICCOLI ed altri: « Modifiche alla legge 27 maggio 1970, n. 382, concernente nuove disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili » (2005);

SALVATORI: « Immissione in ruolo delle insegnanti ed assistenti delle scuole materne statali; costituzione delle direzioni didattiche e stipula di una " Convenzione " tra scuole materne non statali e lo Stato » (2006).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

Senatori ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA ed altri: « Modificazione all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per

la tutela delle cose di interesse artistico o storico » (*approvato da quella VII Commissione permanente*) (2001);

« Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori » (*approvato da quel Consesso*) (2002).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo che i seguenti provvedimenti siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

alla IV Commissione (Giustizia):

Senatore MURMURA: « Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore » (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (1921).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati » (1572) (*con parere della III e della XII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

« Trattamento tributario della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circo-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 APRILE 1973

lazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 » (1718) (con parere della X Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Modificazioni in materia di tasse automobilistiche » (1790) (con parere della V e della X Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Senatore ALESSANDRINI: « Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (1882).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Alla VIII Commissione (Istruzione):

CASTELLUCCI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato al comitato per le celebrazioni del IX centenario della morte di san Pier Damiani » (modificato dalla VII Commissione del Senato) (51-B) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico » (1723) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in

sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

AIARDI: « Provvedimenti per le banche popolari cooperative » (421).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Autorizzazione a vendere all'ospedale civile "Umberto I", con sede in Nocera Inferiore, il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato "ex ospedale baracato", sito in detto comune » (1502).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale » (1558).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 » (1569).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IX Commissione (Lavori pubblici):

VINEIS ed altri: « Concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche, e dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11 anche per gli impianti che rimangono in esclusiva proprietà all'ENEL » (1257).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Senatori ALESSANDRINI e SAMMARTINO: « Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (1273); MORINI ed altri: « Modifica alla legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la

costruzione e ricostruzione di edifici di culto » (310); *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Trasporti):

« Autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1972 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie » (763).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

BOLDRIN ed altri: « Modifiche al decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del provveditorato al porto di Venezia, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 » (*urgenza*) (914).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Modifiche agli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (1426).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione dei progetti di legge: senatori Pieraccini ed altri: Nuovo ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » (approvato dal Senato) (1202); senatori Pieraccini ed altri; disegno di legge d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri: Concessione di un contributo straordinario all'ente autonomo « La Biennale di Venezia » (testo unificato approvato dal Senato) (1203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pieraccini, Cippellini, Vignola, Arfè, Avezzano Comes, Bloi-

se, Catellani, Cavezzali, Colombo, Lepre, Minnocci, Tortora e Zuccalà, già approvata dal Senato: Nuovo ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia »; nonché della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Arfè, Bloise e Stirati e del disegno di legge di iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri, in un testo unificato approvato dal Senato: Concessione di un contributo straordinario all'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 8. Si dia lettura dell'articolo 9.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

« Il consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'ente. Esso stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Al consiglio, in particolare, è riservato deliberare in ordine:

a) al piano quadriennale di massima per le attività dell'ente;

b) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle manifestazioni;

c) alla nomina ed alla revoca del segretario generale e dei direttori di cui agli articoli 15 e 17;

d) alla nomina e alla revoca delle commissioni di cui al successivo articolo 17, nonché alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

e) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da gruppi, enti ed associazioni che non abbiano interessi e finalità mercantili, nonché da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'ente stesso; su tali iniziative il consiglio direttivo dell'ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui all'articolo 17;

f) all'organizzazione di eventuali mostre e manifestazioni d'arte all'estero.

Al consiglio è altresì riservato deliberare, in particolare, relativamente:

1) al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

2) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonché dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per le attività programmate e svolte;

3) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 APRILE 1973

4) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

5) all'accettazione di lasciti, donazioni e legati;

6) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

7) alle indennità spettanti ai componenti il consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni e le giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'ente;

8) agli eventuali conflitti di competenza fra gli organi interni;

9) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 10;

10) ai rapporti con le nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'ente, ed in particolare all'esposizione internazionale di arte, in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'ente.

Le deliberazioni di cui al punto 7) del terzo comma sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro, entro il termine massimo di cinque mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, lettera a), aggiungere le parole: Tenuto conto delle connessioni interdisciplinari tra i quattro tradizionali campi di interesse della Biennale di Venezia (arti figurative, cinema, teatro, musica) e l'architettura, il disegno industriale, la televisione, la fotografia e quante altre forme espressive saranno proposte dalla viva esperienza della ricerca e della creazione artistica.

9. 1. **Berlinguer Giovanni, Bini, Benedetti Tullio, Chiarante, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vitali, Napolitano, Trombadori, Federici, Pellicani Giovanni.**

TROMBADORI. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBADORI. Signor Presidente, in una legge che contiene norme molto specifiche (a mio avviso sin troppo), la chiarezza è d'obbligo.

Questo emendamento aggiuntivo, dunque, intende rendere più chiara la normativa, permettendo di prendere atto di qualcosa che accade nella realtà e che contraddice non tanto la prassi più recente della Biennale di Venezia (che ha dovuto adeguarsi alla realtà), quanto i principi sulla base dei quali la Biennale stessa fu istituita come mostra internazionale d'arte sul finire del secolo scorso.

Credo che nessuno, che sia minimamente informato dello svolgimento dell'esperienza creativa, possa considerare possibile costringere le attività della Biennale nel quadro della originaria divisione nei quattro distinti settori di cui si parlava chiaramente nella legge istitutiva, cioè il teatro, la musica, le arti figurative e — aggiuntosi verso gli anni '30 — il cinema. I direttori che formavano la burocrazia permanente dell'ente erano appunto chiamati a dirigere questi quattro settori. Ma chi può parlare più, oggi, di una divisione rigida e ferma tra tali settori? La dimostrazione che questa divisione non esiste più l'hanno fornita anche le recenti Biennali. Bastava parlare con qualsiasi persona di buon senso per rendersi conto che essa si domandava quale mostra fosse mai la Biennale: soltanto di pittura, di scultura, di architettura, di disegno industriale, di fotografia, di cinematografia, ovvero di un qualcosa che tutto ciò riassume e sintetizza, qualcosa che porta all'incontro di tutto ciò? Dico questo soprattutto per il modo in cui sono state organizzate le Biennali e, in seno ad esse, soprattutto, le mostre di arte figurativa.

Ma si deve e si può pensare a molto di più. Si sa che le esperienze artistiche più vive (naturalmente, noi non possiamo qui pronunciarsi sul merito di queste esperienze, ma soltanto prenderne atto e adeguare ad esse le leggi) vanno nella direzione di una interdisciplinarietà che, lungi dal confondere o distruggere le forme tradizionali dell'espressione artistica, le mette sempre più strettamente in connessione, fino al punto che oggi qualcuno discute se vi debba più essere differenza tra l'espressione artistica tradotta in immagini o in forme e l'atto stesso che l'espressione artistica suppone, vale a dire quello che, con una parola divenuta ormai internazionale, oggi viene chiamato *l'happening*, cioè l'accadimento. Il nostro emendamento va esattamente in questa direzione.

D'altra parte, nell'articolo 17 del testo approvato in Commissione, questo problema è già recepito, almeno a livello di preoccupazione, nel senso che la Commissione — e nessuna parte politica ha qui presentato emendamenti — ha ritenuto di dover lasciare imprecisato il numero dei direttori, proprio perché sente di essere al cospetto di una realtà in movimento. Allora, vogliamo rimanere in una confusione più o meno disordinata e caotica o vogliamo che la legge, dal momento che ha inteso dettare norme dettagliate, si traduca in un atto di consapevolezza politica del Parlamento rispetto ai movimenti reali dell'espressione artistica? È in questa direzione che va il nostro emendamento; infatti esso, mentre riconferma che la Biennale di Venezia tiene conto e, anzi, promuove l'interdisciplinarietà, nello stesso tempo si richiama all'esistenza di talune discipline, affinché tutta la materia sia sottratta ad eventuali caotiche confusioni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere la lettera e).

9. 3. **Tortorella Giuseppe, Cerullo, Grilli, Nicosia.**

Al secondo comma, sopprimere la lettera f).

9. 4. **Tortorella Giuseppe, Cerullo, Grilli, Nicosia.**

NICOSIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, nel rilevare l'estrema importanza dell'articolo 9, desidero manifestare la preoccupazione che con le norme di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo stesso si possa facilmente scantonare su posizioni che non hanno niente a vedere con la Biennale, specialmente quando si sollecitano iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da gruppi, enti ed associazioni anche se non hanno interessi mercantili. Tutto questo, a nostro avviso, porterà via molto tempo alla Biennale ed al suo personale; e inoltre comporterà spese, mentre noi sappiamo che le condizioni finanziarie della Biennale non sono delle più floride. Dunque, mi sembra che la disposizione di cui alla lettera e) snaturi la Biennale; per di più, potrebbe dar luogo a fenomeni che generalmente si chiamano di contestazione, ma che adesso non possono più essere configurati come tali, dato che la contestazione si è esaurita. Con quella norma, perciò, si può

dare alla Biennale una tonalità completamente diversa da quella che è la sua natura.

Ma il problema più grosso, a nostro avviso, è quello che noi colleghiamo con la proposta della soppressione della lettera f), vale a dire con la proposta di togliere alla Biennale la possibilità di organizzare mostre e manifestazioni d'arte all'estero. Vi rendete conto, onorevoli colleghi, del significato di questa norma? Essa significa dare la possibilità di portare periodicamente la Biennale fuori d'Italia, allontanarla da Venezia e dalla sua provincia, allontanarla dal Veneto e dall'Italia, senza raggiungere gli scopi che si vogliono raggiungere.

La Biennale è nata per portare gente a Venezia, per far conoscere Venezia, per poterla valorizzare. E parlo di Venezia città — come ho già avuto modo di dire ieri — non del Veneto, né della provincia di Venezia. Ora, è evidente che con i compiti che vogliamo affidarle attraverso le lettere e) ed f) di questo articolo 9, la Biennale viene completamente snaturata. Ecco quindi che diviene chiaro il senso dell'articolo 1, approvato ieri, onorevoli colleghi. La stessa modifica della dizione è sintomatica: da « ente autonomo di esposizione biennale d'arte internazionale di Venezia », essa diventa semplicemente « La Biennale di Venezia », cioè una specie di carro di Tespi che potrà girare non solo in Italia ma anche all'estero, aperta ai gruppi più strani. E siccome nel consiglio direttivo sono entrate le nuove compagnie di ventura, quelle moderne, rappresentate dai gruppi sindacali anche improvvisati — che al tempo del fascismo facevano i fascisti e al tempo dell'antifascismo fanno gli antifascisti — è evidente che con le disposizioni di cui alle lettere e) ed f) date via libera alla distruzione completa della Biennale.

Allora, assumetevne la responsabilità. Già abbiamo dovuto vedere una volta la Pietà di Michelangelo a New York, anche se poi è stata rovinata a Roma. Ora voi volete mandare all'estero magari materiale di archivio della Biennale di Venezia.

Proprio dall'esame dell'articolo 9 abbiamo capito quali sono le vostre intenzioni; abbiamo capito che per voi la Biennale di Venezia non è più una manifestazione veneziana, non è più l'esposizione e la mostra veneziana, ma è una specie di istituto nuovo che deve produrre cultura ed arte, ma che non divulgherà arte, mentre servirà a gruppi che si organizzeranno e si improvviseranno: le nuove compagnie di ventura.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, lettera e), dopo le parole: finalità mercantili, aggiungere le parole: che possano emergere da pubbliche riunioni tenute almeno una volta all'anno dall'Ente stesso per discutere degli indirizzi culturali della Biennale.

9. 2. **Berlinguer Giovanni, Bini, Benedetti Tullio, Chiarante, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vitali, Napolitano, Trombadori, Federici, Pellicani Giovanni.**

TESSARI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSARI. Signor Presidente, le parole pronunciate dall'onorevole Nicosia ad illustrazione dell'emendamento Tortorella Giuseppe 9. 3., soppressivo del punto e) del primo comma dell'articolo 9, sono abbastanza eloquenti, e anzi sottolineano la necessità di una ulteriore precisazione del testo; a questo scopo è appunto diretto il nostro emendamento.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore sul significato del nostro emendamento, e a tal fine leggere prima il testo formulato dalla Commissione, che a nostro avviso è poco chiaro. Il testo della Commissione stabilisce che al consiglio, in particolare, è riservato di deliberare, fra l'altro, in ordine — ed ecco il punto e) — « a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da gruppi, enti ed associazioni che non abbiano interessi e finalità mercantili, nonché da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'ente stesso ». Noi riteniamo che questa parte sia non solo di senso piuttosto confuso, ma anche poco concreta; per questo proponiamo la sostituzione di questa seconda parte del punto e), nel senso che il consiglio direttivo deliberi in ordine ad iniziative culturali ed artistiche che possono essere proposte da gruppi, enti ed associazioni che non abbiano interessi e finalità mercantili e che possano emergere da pubbliche riunioni tenute almeno una volta all'anno dall'ente stesso per discutere gli indirizzi culturali della Biennale. Riteniamo che tale ulteriore precisazione sia necessaria per sostanziare quei generali enunciati di principio, che, anche in base alle affermazioni della maggioranza, costituiscono un fatto

nuovo di questo nuovo testo dello statuto, al fine di allargare a strati sempre più ampi della popolazione non solo la concezione della promozionalità del fatto artistico, ma anche la discussione degli orientamenti culturali che la Biennale sviluppa.

Noi vogliamo — ed anche la maggioranza, accettando i principi relativi alle finalità dell'ente ha accettato un'impostazione di questo tipo — chiamare strati sempre più larghi della popolazione al dibattito sugli indirizzi culturali dell'ente, in modo da evitare chiusure settoriali o la sola partecipazione degli interessi locali. Le riunioni annuali, promosse a tal fine, devono essere aperte alla partecipazione di tutti; quindi non solo degli artisti, ma di tutti coloro che agiscono nel mondo della cultura o hanno con essa rapporti, dalle forze del lavoro a quelle della scuola. Questa nostra precisazione non va, a nostro avviso, onorevole relatore, contro i principi che sono stati sanciti all'articolo 1, e da lei ribaditi nella sua replica, ma mira a sostanziare questa indicazione di carattere generale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

ROGNONI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Berlinguer Giovanni 9. 1, devo rilevare che l'emendamento stesso tende ad affidare al legislatore, in questa sede, la precisazione di alcuni obiettivi, di alcuni compiti, che a mio giudizio meglio potrebbero essere perseguiti dal consiglio direttivo nell'ambito della sua responsabilità. Da più parti — e l'ha detto poc'anzi, del resto, anche l'onorevole Trombadori — si è detto che il legislatore in questa materia dovrebbe limitarsi a varare una legge-quadro, per evitare di imprigionare in formule tecnico-giuridiche prospettive che la ricerca ed il processo culturali finirebbero per qualificare come vecchie e obsolete. Per queste considerazioni di fondo, a nome della maggioranza della Commissione, esprimo parere contrario nei confronti dell'emendamento Berlinguer Giovanni 9. 1, e non certo perché non condivida l'idea che nel programma della Biennale vi debbano essere connessioni interdisciplinari tra le varie materie. Dall'articolo 1 si ricava che la finalità della ricerca interdisciplinare è la grande novità di questo provvedimento; lasciamo che il consiglio direttivo, nella stesura del suo programma, coltivi queste connessioni, senza che da parte nostra vengano suggerite formule

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 APRILE 1973

tecniche o prospettive di carattere normativo a questo riguardo.

Parere contrario esprimo altresì nei confronti dell'emendamento Tortorella Giuseppe 9. 3, dato che la lettera e) apre una finestra interessante sul mondo esterno, che mi pare improprio chiudere senza una motivazione seria e fondata.

L'emendamento Berlinguer Giovanni 9. 2 non è altro che una variante dell'attuale lettera e) del testo proposto dalla Commissione. In esso, infatti, si dicono praticamente le stesse cose, anche se forse con una maggiore pulizia di linguaggio. In ogni caso, vorrei far osservare che è a mio avviso giusto che la Biennale recepisca le iniziative culturali e artistiche provenienti da gruppi o da pubbliche riunioni. Meno giusto, forse, è invece che si indicano delle assemblee in cui discutere gli indirizzi culturali della manifestazione: d'altra parte, però, non vedo cos'altro si dovrebbe fare in queste pubbliche riunioni se non discutere gli indirizzi culturali della Biennale in relazione a determinate manifestazioni.

Parere contrario, infine, all'emendamento Tortorella Giuseppe 9. 4.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo esprime parere contrario, signor Presidente, all'emendamento Berlinguer Giovanni 9. 1, in quanto ritiene che sia, inopportuno specificare in sede legislativa quelli che dovranno essere i settori di interesse della Biennale. Per di più, non spetta certo al legislatore stabilire se tra le arti figurative possa essere inserito il disegno industriale, o se il cinema debba essere o no connesso con la televisione.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento Tortorella Giuseppe 9. 3, in quanto ritengo che non sia da sottovalutare l'importanza dei suggerimenti che possano venire da gruppi, enti, accademie, istituzioni di cultura, organismi vari legati al campo dell'arte.

Parere contrario anche sull'emendamento Berlinguer Giovanni 9. 2, in quanto non è affatto chiara la differenza che vi sarebbe tra la dizione con esso proposta e il testo attuale. Inoltre, da un punto di vista lessicale, mi sembra che semmai si dovrebbe dire « in pubbliche riunioni » e non « da pubbliche riunioni ».

Sono contrario, infine, all'emendamento Tortorella Giuseppe 9. 4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Trombadori, mantiene l'emendamento Berlinguer Giovanni 9. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TROMBADORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto*).

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Tortorella Giuseppe 9. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Trombadori, mantiene l'emendamento Berlinguer Giovanni 9. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TROMBADORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Tortorella Giuseppe 9. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

ART. 9-bis.

Alle manifestazioni indette dall'ente autonomo « la Biennale di Venezia », gli autori partecipano per invito diretto e personale del consiglio direttivo.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 APRILE 1973

Nel caso di gruppi di autori le cui opere siano firmate collettivamente, l'invito è rivolto direttamente e personalmente a ciascuno di essi.

9. 0. 1. **Berlinguer Giovanni, Bini, Benedetti Tullio, Chiarante, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raichich, Tedeschi, Tessari, Vitali, Napolitano, Trombadori, Federici, Pellicani Giovanni.**

ART. 9-ter.

L'ufficio vendite della Mostra internazionale d'arti figurative è gestito direttamente dall'ente autonomo senza ricorso a collaborazioni esterne, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento dell'ente stesso.

9. 0. 2. **Berlinguer Giovanni, Bini, Benedetti Tullio, Chiarante, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raichich, Tedeschi, Tessari, Vitali, Napolitano, Trombadori, Federici, Pellicani Giovanni.**

TROMBADORI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBADORI. Il primo emendamento prevede che si dica esplicitamente nella legge (e qui non ci può essere invocazione di conflitto fra contenuto istitutivo e contenuto precettivo) che vi è un limite alle cernite pregiudiziali delle burocrazie statali e dei gruppi mercantili, i quali hanno oggi una incidenza molto forte nella organizzazione del rapporto fra le cose dell'arte e la fruizione pubblica di esse, incidenza che non è il caso in questa sede di mettere sotto giudizio, ma che comunque non può certo presiedere all'organizzazione di una manifestazione d'arte che si vuole autonoma.

Si potrebbero citare alcuni esempi abbastanza espliciti di intromissione da parte degli interessi mercantili nella formazione delle singole sezioni della Biennale di Venezia, particolarmente quella delle arti figurative (se così si possono ancora chiamare) e quella del cinematografo (si ricorderanno i conflitti insorti quando taluni produttori volevano far presentare un film invitato e gli autori no); e si potrebbero citare le incidenze non del tutto positive — anzi qualche volta attaccate anche fortemente dalla stampa — degli indirizzi che determinate burocrazie statali di vari paesi, sia del mondo capitalistico sia del mondo socialista, intendono dare allo sviluppo delle arti.

Mi auguro che la maggioranza e il Governo (che non hanno accolto il precedente nostro emendamento tendente a non frapporre prefigurazioni di alcun tipo nei confronti del libero svolgimento dell'arte, vogliamo accogliere questo emendamento, che finalmente, e per la prima volta, mette al centro del rapporto tra un istituto di cultura e la reale attività artistica proprio la persona dell'artista, quindi l'invito diretto e personale, espresso, naturalmente, dal consiglio direttivo all'artista in modo formale, ma maturato attraverso una ricognizione — che la Biennale dovrebbe fare — della situazione effettivamente esistente nel campo della musica, del cinema, del teatro e delle arti figurative, considerate anche nella loro interdisciplinarietà e su scala mondiale. Con questo emendamento (che — ripeto — imporrebbe l'invito diretto e personale ai singoli artisti) non intendiamo scavalcare, attraverso un atto unilaterale di invito, le realtà esistenti nei vari paesi, ma, al contrario, vogliamo fare delle realtà esistenti nei vari paesi oggetto di esame e di ricerca, a monte degli inviti, evitando perciò che si dica che la Biennale acquista un suo carattere e una sua configurazione di panorama internazionale dell'arte soltanto come somma delle singole volontà degli Stati partecipanti, per giunta nemmeno espresse, nella maggior parte dei casi, dagli artisti, ma dalle configurazioni che delle arti nazionali forniscono appunto le burocrazie statali o i possenti gruppi mercantili.

Vorrei prevenire anche un'ultima osservazione a proposito di questo emendamento: si potrebbe obiettare che vi sono opere a firma collettiva. Non è solo il cinema, infatti, a recare una firma collettiva. Per inciso, voglio notare che l'autore del film, sia dal punto di vista della teoria estetica del film che dal punto di vista giuridico, non è solo il regista, come correntemente si crede o si dice: per quanto riguarda le leggi italiane, ad esempio, quel famoso rimborso di non so quale percentuale va almeno a cinque autori del film (sceneggiatori, autore della musica, montatore, regista, eccetera). Non vi è però solo il cinema, dicevo, ad avere una firma collettiva. Vi potranno essere opere non cinematografiche, ma di altre discipline, o opere interdisciplinari, che rechino la firma di vari autori. Un architetto, uno scultore, un pittore, non potrebbero forse mettersi insieme e firmare collettivamente un'opera da mandare alla Biennale di Venezia? E viceversa — se mi è consentito tornare un momento sull'emendamento che poco fa è stato respinto — il Bernini avrebbe potuto esporre la fontana di Piazza Navona

alla Biennale di Venezia, secondo l'onorevole Speranza?

SPERANZA. *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Sì.

TROMBADORI. Forse sì e forse no, a seconda di come deciderà la maggioranza di un consiglio direttivo. È troppo facile eludere in questo modo la realtà delle cose, onorevole sottosegretario. Anche quando l'esecutivo non è chiamato ad esprimersi nel merito, ha però il diritto e il dovere di essere informato sul merito.

Chiusa questa parentesi, passo all'articolo aggiuntivo Berlinguer Giovanni 9. 0. 2, che si illustra da sé, anzi dovrebbe, nell'anno 1973, risultare addirittura pleonastico. Ma pleonastico non è, e perciò è necessario stabilire che qualsiasi attività di carattere mercantile all'interno della Biennale sia esclusa, ma non a scopi punitivi nei confronti del mercato delle opere d'arte, che anzi ha le sue vie per svolgersi, per svilupparsi, ed anche per beneficiare di ciò che un libero istituto, una libera espressione di cultura può dargli. Ma che si insista nel concedere a un mercante privato l'ufficio vendite della Biennale — parlo del settore delle arti figurative — come è stato fatto durante i lunghissimi anni di esistenza dell'ente — e senza con ciò voler mettere in dubbio l'onestà di questo mercante privato, che per lunghi anni è stato sempre il medesimo e che, per quanto mi consta, è un'ottima persona anche dal punto di vista professionale — determina una obiezione di principio. Perché quello e non un altro mercante? E in che modo sarà attribuito questo incarico? Attraverso un appalto, un concorso o una scelta unilaterale? La questione diventa troppo ingarbugliata, ed è quindi molto meglio passare alla gestione diretta, senza intermediari e senza interferenze mercantili private tra l'artista e il pubblico.

Vorrei tornare per un momento all'articolo aggiuntivo 9. 0. 1, per tacitare la seguente obiezione: se gli artisti sono deceduti, come si fa a mandar loro — come qualcuno ha detto — l'invito diretto e personale? Mi sembra che si dimentichi che, secondo la legge sui diritti d'autore, il diritto d'autore è trasmissibile agli eredi ed è inalienabile, anche se la disponibilità commerciale dell'opera è passata ad altri. Vi sarà sempre, quindi, qualcuno a cui rivolgersi.

Per quanto riguarda, invece, l'attribuzione a privati dell'ufficio vendite della mostra internazionale d'arti figurative, qualcuno ha

obietato che potremmo addirittura abolire completamente il mercato alla Biennale di Venezia. No, non è questo che chiediamo: perché abolirlo, e perché abolire anche l'eventuale contatto dell'ente con sorgenti di iniziativa mercantile? Non si tratta di questo, non vi è posizione punitiva, ripeto, nei confronti di alcuno: vi è soltanto l'esigenza di portare chiarezza laddove finora vi è stata confusione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi Berlinguer Giovanni 9. 0. 1 e 9. 0. 2?

ROGNONI, *Relatore.* Entrambi sollevano problemi seri, che meritano ogni attenzione. Nella stesura originale del progetto di legge, e nel testo predisposto dalla Commissione, questa materia non è stata trattata, in quanto essa può formare oggetto di un regolamento. Io sono profondamente convinto che il consiglio direttivo, una volta insediato, quando dovrà prendere posizione su tutti questi problemi, troverà dinanzi a sé anche questo argomento, che dovrà esaminare seguendo il principio di togliere intorno a Venezia e alla sua Biennale ogni incrostazione mercantile, per fare di Venezia soltanto uno spazio di cultura e di promozione culturale.

Mi pare che sia da condividere l'opinione che non sempre il legislatore debba tacere su temi di cui deve farsi carico il consiglio direttivo. Forse per la pratica e le abitudini che abbiamo dietro le spalle è difficile supporre che questa prassi possa essere rovesciata. Poiché credo che occorra l'intervento del legislatore in termini di precisazione di principi, esprimo parere favorevole al primo comma dell'articolo aggiuntivo Berlinguer Giovanni 9. 0. 1 (che chiedo pertanto sia votato per parti separate). Ritengo inoltre che la seconda parte del medesimo sia compresa nel primo comma. Quando si parla di autori, infatti, si fa riferimento anche al caso di un'opera firmata collettivamente. Sono convinto per altro che il consiglio direttivo dovrà affrontare questo problema, perché la legge cinematografica italiana prevede che autori dell'opera siano diverse persone: il regista, lo sceneggiatore, eccetera. Occorre evitare che il consiglio direttivo apra, attraverso il meccanismo dell'invito, un contenzioso pericoloso all'interno di questo gruppo di autori. Infatti sarebbe veramente deplorabile che taluni — forse non in posizione rilevante rispetto a quella categoria estetica cui si riferiva l'onorevole Trombadori — potessero esercitare un diritto di veto.

Ritengo che il legislatore faccia bene a fissare il principio dell'invito diretto agli autori, come linea di tendenza intorno alla quale il consiglio direttivo dovrà lavorare.

Anche l'articolo aggiuntivo Berlinguer Giovanni 9. 0. 2 pone un argomento serio, come serie sono state le argomentazioni dell'onorevole Trombadori. Mi pare che vi sia una grave preoccupazione: per evitare che all'interno della mostra internazionale di arti figurative vi sia spazio per intermediazioni di gallerie, finiamo per imputare alla mostra l'esercizio di negoziazioni che possono, al limite, inquinare la stessa Biennale. Non vorrei, in altre parole, che capitasse ciò che da parte di non pochi settori di quest'aula si teme possa accadere con la professionalizzazione dei dipartimenti universitari. Per evitare che si svolga attività professionale da parte dei singoli docenti si cerca di imputare tale attività ai dipartimenti... Qualcosa del genere potrebbe accadere anche per la mostra internazionale di Venezia.

Poiché tuttavia il problema esiste, si tratta semmai di rimetterne la soluzione al consiglio direttivo. Dopo tutto, stiamo elaborando uno statuto che, in base all'andamento della discussione, registra la convergenza della maggior parte dei consensi, anche per quanto riguarda la valorizzazione della funzione del consiglio direttivo. Riteniamo pertanto preferibile che sia appunto il consiglio direttivo ad affrontare ed a risolvere questo problema.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Sono anch'io favorevole ad accettare il primo comma dell'articolo aggiuntivo Berlinguer Giovanni 9. 0. 1, anche se riterrei opportuno fare riferimento alla partecipazione non degli autori ma delle opere. In tal senso, si potrebbe stabilire che la partecipazione alla manifestazione « è condizionata all'invito diretto e personale rivolto agli autori dal consiglio direttivo ». Nella sostanza, la formula è la stessa dell'articolo aggiuntivo Berlinguer Giovanni, ma la dizione mi sembra più esatta.

Sono invece contrario all'articolo aggiuntivo Berlinguer Giovanni 9. 0. 2, non perché ritenga che debba essere svolta attività mercantile nell'ambito della mostra, ma perché sono anch'io dello stesso avviso del relatore, e cioè che si debba rimettere all'autonomia dell'ente la valutazione dell'opportunità o meno che esso svolga un'attività commerciale.

ROGNONI, *Relatore*. Dichiaro di essere favorevole alla modifica dell'articolo aggiun-

tivo Berlinguer Giovanni 9. 0. 1 testè proposta dal rappresentante del Governo, e trasmetto immediatamente alla Presidenza della Camera il testo dell'articolo aggiuntivo stesso, che la Commissione fa proprio.

PRESIDENTE. Il testo del primo comma dell'articolo aggiuntivo Berlinguer Giovanni 9. 0. 1, secondo la proposta del Governo, condivisa dal relatore, risulta così modificato:

« La partecipazione alle manifestazioni indette dall'ente autonomo " la Biennale di Venezia " è condizionata all'invito diretto e personale rivolto agli autori dal consiglio direttivo ».

Onorevole Trombadori accetta questa nuova formulazione ?

TROMBADORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo aggiuntivo Berlinguer Giovanni 9. 0. 1 nel nuovo testo di cui ho dato testè lettura, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Trombadori, mantiene il secondo comma dell'articolo aggiuntivo Berlinguer Giovanni 9. 0. 1, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TROMBADORI. No, signor Presidente, lo ritiro, come ritiro anche l'articolo aggiuntivo Berlinguer Giovanni 9. 0. 2, prendendo atto di quanto è stato testè dichiarato dal relatore per la maggioranza e dal rappresentante del Governo, e cioè che l'esigenza rappresentata in particolare nell'articolo aggiuntivo Berlinguer Giovanni 9. 0. 2 è riconosciuta valida e che se ne auspica l'esame, come oggetto di seria meditazione e di discussione, nell'ambito dell'autonomia del consiglio direttivo.

Mi sia consentito osservare, a convalida della tesi da me sostenuta, che recentemente la Quadriennale di Roma, dopo che per moltissimi anni il suo ufficio vendite era stato affidato tradizionalmente e quasi ereditariamente ad un determinato mercante d'arte romano, ha deciso quest'anno di abolire, per la sua triplice manifestazione, l'ufficio vendite, decidendo di gestire direttamente questo tipo di rapporto col pubblico.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 10.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Con apposito regolamento, il consiglio direttivo dell'ente determina:

l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e l'organico del personale;

le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, e le attribuzioni del personale di ruolo;

la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro; trascorsi senza pronuncia 180 giorni dalla data di notifica, il regolamento s'intende approvato ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere il seguente periodo: La disciplina generale e particolare delle mostre, delle esposizioni e di ogni altra iniziativa artistica o culturale.

10. 1. Cerullo, Nicosia, Grilli, Tortorella Giuseppe.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

10. 2. Nicosia, Cerullo, Grilli, Tortorella Giuseppe.

L'onorevole Nicosia ha facoltà di svolgerli.

NICOSIA. L'emendamento Cerullo 10. 1 tende ad aggiungere al primo comma dell'articolo 10 la possibilità per il consiglio direttivo dell'ente di determinare, con apposito regolamento, anche la disciplina generale e particolare delle mostre, delle esposizioni e di ogni altra iniziativa artistica o culturale. Noi ci rifacciamo, onorevoli colleghi, al motivo dell'unificazione della materia regolamentare, nell'ambito dello statuto della Biennale, onde evitare il pericolo della frantumazione dei regolamenti di cui all'articolo 2 (che fa riferimento alle commissioni di esperti di cui all'articolo 17, di cui ci occuperemo in seguito). Temo che questo emendamento non troverà accoglimento; tuttavia rammento alla Camera la necessità di un'unica disciplina generale e particolare, di un regolamento unico, come avviene nelle istituzioni ben organizzate. In un regolamento unico, per altro, possono bene essere consi-

derati quegli aspetti particolari delle singole branche di attività della Biennale.

Con l'altro mio emendamento 10. 2, consideriamo i criteri di approvazione del regolamento previsto nell'articolo di cui ci occupiamo. Non è esatto, secondo noi, lasciare anche una parte dell'organizzazione delle mostre (di cui all'articolo 2) al di fuori del regolamento generale, là dove quest'ultimo deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro e quello — proponiamo di aggiungere noi — della pubblica istruzione. Non comprendiamo infatti come mai nel testo della Commissione non sia prevista anche la consultazione del ministro della pubblica istruzione. Ci si dice che si tratta di materia finanziaria, relativa all'ordinamento del personale: in questo caso, ci sarebbe anche la competenza di qualche altro ministero, e non solo quella del Ministero della pubblica istruzione.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sul seguente aspetto: l'accoglimento di questo mio emendamento 10. 2, farebbe venir meno la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 10 nel testo della Commissione, disposizione secondo la quale, « trascorsi senza pronuncia 180 giorni dalla data di notifica, il regolamento si intende approvato ». Qualcuno aveva pensato che questo termine avrebbe costituito uno stimolo per una sollecita approvazione del regolamento: si tratta invece di qualcosa che non offre adeguate garanzie. Infatti, il regolamento viene preparato dal consiglio direttivo dell'ente. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per un qualsiasi motivo (per esempio, una crisi generale di carattere politico), non è in grado di approvare detto regolamento. Trascorre il termine dei 180 giorni e il regolamento stesso risulta approvato così come era stato stabilito dal consiglio direttivo: mi pare assurdo. Chiediamo quindi che con questi due emendamenti siano meglio chiarite le potestà regolamentari dell'ente.

Onorevoli colleghi, insisto sul punto del regolamento perché temo che, una volta approvata, questa legge potrà creare scompensi e situazioni tali, all'interno della Biennale, da poterne determinare la paralisi, con riflessi diretti anche nell'ambito dello stesso consiglio direttivo. Se non facciamo riferimento ad un regolamento unico, che dia garanzia al potere centrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri — e quindi allo Stato — di poter vigilare sulla Biennale, se non ci riferiamo ad un regolamento di applicazione o ad un regolamento generale, non potremo contenere

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 APRILE 1973

eventuali violazioni alla lettera o allo spirito delle disposizioni di legge che stiamo appostando. Quindi desideriamo richiamare la necessità di un unico regolamento, l'opportunità che vi sia un esame da parte dei Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione, nonché la necessità di sopprimere il termine di 180 giorni che serve soltanto a complicare le cose.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

ROGNONI, Relatore. Signor Presidente, vorrei fare osservare al collega Nicosia che abbiamo già votato l'articolo 9 nel quale, alla lettera *b*), si dice che al consiglio direttivo, in particolare, è riservato deliberare in ordine all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle manifestazioni. Quindi, al limite, questo emendamento potrebbe anche essere considerato precluso. Ma non è con riferimento a questo argomento formale che io esprimo parere contrario a questo emendamento. Voglio solo sottolineare che, in definitiva, si è ritenuto che al consiglio direttivo spettasse di fissare il regolamento delle manifestazioni. Quanto poi all'organizzazione delle stesse, la relativa disciplina è prevista nei regolamenti di spettanza e di competenza del consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 2 già votato. Quindi mi pare che sulla materia la Camera si sia già pronunciata.

Per quanto riguarda poi il secondo emendamento dell'onorevole Nicosia, esprimo parere contrario perché il termine di 180 giorni, in definitiva, è un termine che vuole rappresentare uno stimolo per la pronuncia da parte del Presidente del Consiglio di concerto con il ministro del tesoro. Questa pronuncia da parte del Governo è del resto un atto di ordinaria amministrazione, per cui l'ipotesi della crisi, alla quale poi il collega Nicosia voleva ricollegare un termine più lungo, mi sembra che non debba essere presa in considerazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Sono contrario all'emendamento 10. 1 perché ritengo opportuno distinguere l'ordinamento interno degli uffici, cioè la struttura organizzativa dell'ente, dalla organizzazione delle manifestazioni. Si tratta infatti di due problemi notevolmente diversi.

Sono anche contrario all'emendamento 10. 2 innanzitutto perché, dal momento che tale

emendamento prevede il parere del ministro della pubblica istruzione, sarebbe necessario prevedere anche quello del ministro del turismo e dello spettacolo; in secondo luogo perché ritengo che i sei mesi concessi per l'approvazione del regolamento siano più che sufficienti, tanto più che basta una semplice pronuncia. Quindi, credo che l'esame da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro, del regolamento formulato dal consiglio direttivo dell'ente, non comporti alcun inconveniente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Cerullo 10. 1, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Nicosia, mantiene il suo emendamento 10. 2 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò subito in votazione.

PISTILLO, Segretario, legge:

« Il Presidente ed i componenti il consiglio direttivo indicati nei punti da *b*) a *g*) del comma primo dell'articolo 8, durano in carica un quadriennio e non possono essere riconfermati per il quadriennio immediatamente successivo. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro tre mesi dal termine del mandato del consiglio precedente.

Al presidente ed ai componenti il consiglio direttivo è riconosciuta un'indennità corrispettiva alle loro funzioni ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 12.

PISTILLO, Segretario, legge:

« Il consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il consiglio discute il piano quadriennale di massima, i programmi e i regolamenti delle manifestazioni, i criteri di attuazione delle iniziative culturali e artistiche deliberate dal consiglio stesso ai sensi della lettera e) del secondo comma dell'articolo 9.

Lo svolgimento delle adunanze previste dal precedente comma è disciplinato da regolamento approvato dal consiglio direttivo. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale.

Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio direttivo provvede a redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina, che deve essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale, sentiti il segretario generale, i direttori e il conservatore di cui agli articoli 15 e 17.

L'invito alle sedute, da diramarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza in cui va diramato almeno quarantotto ore prima, deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del consiglio direttivo non sono valide se non sono presenti almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni del consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del segretario generale e dei direttori, per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Delle adunanze del consiglio direttivo, a cura del segretario generale dell'ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del presidente dopo l'approvazione. I verbali delle adunanze di cui al secondo comma del pre-

sente articolo sono a disposizione del pubblico ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo e il terzo comma.

12. 1. Dal Sasso, Nicosia, Grilli, Cerullo, Tortorella Giuseppe.

NICOSIA. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Con questo emendamento chiediamo la soppressione del secondo e terzo comma dell'articolo 12. Il secondo comma di detto articolo infatti recita: « Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il consiglio discute il piano quadriennale di massima, i programmi e i regolamenti delle manifestazioni, i criteri di attuazione delle iniziative culturali ed artistiche deliberate dal consiglio stesso ai sensi della lettera e) del secondo comma dell'articolo 9 ». Il terzo comma recita: « Lo svolgimento delle adunanze previste dal precedente comma è disciplinato da regolamento approvato dal consiglio direttivo. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale ». Vi rendete conto, onorevoli colleghi, del significato di queste norme? Basta fare attenzione a quanto vanno dicendo i vari rettori e presidi delle università milanesi, per capire cosa possa significare l'approvazione di un piano quadriennale nelle condizioni previste nell'articolo 12. Se al preside della facoltà di lettere dell'università di Milano è accaduto di vedersi spegnere delle sigarette in testa (secondo quanto egli stesso ha raccontato in Commissione), possiamo cercare di immaginare cosa avverrebbe alla Biennale di Venezia, stante anche quanto accaduto negli anni precedenti. Riteniamo dunque che di adunanze pubbliche non vi sia bisogno, essendo sufficiente la pubblicazione dei verbali delle riunioni, secondo quella che è la prassi normale in questi casi.

Cosa dovrebbe derivare, inoltre, onorevoli colleghi, dall'approvazione di una disposizione siffatta? Che per la Biennale di Venezia fosse costruita un'aula come quella del Parlamento, in cui potesse entrare il pubblico. E come faranno i membri del consiglio direttivo a non subire la pressione dei gruppi che grideranno? Si grida nei tribunali, figuriamoci

in una sede come quella di cui stiamo parlando. Vi immaginate cosa faranno coloro che vorranno un certo tipo di indirizzo culturale, o pseudo-culturale, che vorranno vedere la propria opera considerata nel piano in questione? Onorevoli colleghi, si è giunti al ricorso al Consiglio di Stato in questa materia. Figuriamoci dunque, quel che potrebbe accadere, se la gente entrasse nella sala a plotoni affiancati. Questa è demagogia bella e buona!

Il fatto è che nessuno ritiene di poter far assumere al consiglio direttivo le responsabilità che gli competono. In tutti i paesi civili, le responsabilità sono sempre individuali. A questo punto, onorevoli colleghi, create il consiglio direttivo, lo polverizzate, e poi lo date in pasto alle nuove « compagnie di ventura », quelle che si dimostreranno più forti e che grideranno con più vigore. Possiamo immaginare quel che accadrà. Vi saranno coloro — so bene che alcuni artisti non sono abituati ad alzarsi molto presto, perché lavorano di notte — che si sveglieranno alle sei del mattino e occuperanno le sale per non fare entrare altri.

Il piano quadriennale, dunque, non sarà qualcosa di liberamente scelto dal consiglio direttivo, ma dipenderà dal tipo di pressione esercitata da alcuni gruppi, gruppi di pressione non tanto economica quanto gridereccia. Chiediamo, dunque onorevoli colleghi, la soppressione del comma cui ci riferiamo, onde rendere più libera l'attività del consiglio direttivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 12?

ROGNONI, *Relatore*. Esprimo parere contrario. Ritengo che la disposizione che si vorrebbe sopprimere, già contenuta nel testo del Senato, sia rispondente alla necessità di una maggiore partecipazione democratica. Vorrei fare osservare all'onorevole Nicosia come l'ultima parte del terzo comma reciti: « Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale ». È chiaro che una seduta pubblica come quella del consiglio comunale, o come una seduta del consiglio direttivo della Biennale, deve essere corredata da strutture tali da consentire un pubblico dibattito in presenza di terzi. Tali strutture debbono essere apprestate proprio per evitare le conseguenze negative cui si riferiva l'onorevole Nicosia.

È indubbiamente una « scommessa » (non so se posso definirla tale) che il Parlamento e la comunità fanno a se stessi circa gli esiti positivi di questa partecipazione. Occorre avere fiducia sull'andamento del pubblico dibattito, anche pensando che le pressioni non verranno probabilmente esercitate in questa sede, ma in altro momento, e dovranno essere filtrate dalla robustezza di giudizio e di autonomia del consiglio direttivo. Certo, si corre un rischio: come sempre, nel suo esercizio quotidiano, la libertà comporta dei rischi. Noi però preferiamo questi rischi e questa libertà piuttosto che la tutela sotto l'« ombrello » dell'ordine e della disciplina.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Concordo con il relatore, giacché credo che possa essere una garanzia per le varie tendenze culturali il fatto di poter seguire i lavori del consiglio direttivo allorché vengono discussi indirizzi generali. Sottolineo questo: le riunioni aperte al pubblico sono soltanto quelle nelle quali si discutono indirizzi generali, non quelle nelle quali si prendono decisioni e provvedimenti particolari.

NICOSIA. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. All'articolo 12 è detto: « ...i criteri di attuazione delle iniziative culturali e artistiche deliberate dal consiglio stesso ai sensi della lettera e) del secondo comma dell'articolo 9 ». Ma questa lettera e) parla di iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da gruppi, enti e associazioni che non abbiano interessi e finalità mercantili. Ciò significa che quando un gruppo propone una certa manifestazione e il consiglio direttivo la deve discutere in un determinato giorno, il gruppo si presenterà al completo. Vorrei sapere, se questa è la pubblicità della adunanza, come potrebbe il gruppo non esercitare una pressione con la sua stessa presenza.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Posso aggiungere che la deliberazione circa l'effettuazione o meno delle iniziative proposte non avviene in sede pubblica. In detta sede vengono discussi soltanto i criteri di attuazione.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 APRILE 1973

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Dal Sasso 12. 1, di cui ella è cofirmatario non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 13 e 14 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

ART. 13.

« Il Presidente del Consiglio dei ministri può procedere allo scioglimento del consiglio direttivo dell'ente e alla nomina di una commissione provvisoria di gestione per accertate gravi irregolarità amministrative, ovvero per decadenza del consiglio direttivo stesso conseguente a dimissioni della metà dei componenti.

Per la ricostituzione del consiglio direttivo della Biennale, che è effettuata entro tre mesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 ».

(È approvato).

ART. 14.

« Il collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'ente ed è composto:

- 1) da cinque membri effettivi designati:
 - a) uno dal ministro del tesoro con funzione di presidente;
 - b) uno dal ministro della pubblica istruzione;
 - c) uno dal ministro del turismo e dello spettacolo;
 - d) due dal consiglio comunale di Venezia;
- 2) nonché da due membri supplenti designati:
 - a) uno dal ministro della pubblica istruzione;

b) uno dal ministro del turismo e dello spettacolo.

Per le designazioni di cui alla lettera d) del precedente comma ciascun consigliere comunale vota per un solo nome; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Il collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alla gestione dell'ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al consiglio direttivo.

Il collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita dal consiglio direttivo. I membri del collegio hanno facoltà di assistere alle sedute del consiglio direttivo ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 15.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

« L'ente autonomo " La Biennale di Venezia " ha:

- un segretario generale;
- un conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della disconastroteca;
- un capo ufficio stampa;
- un direttore amministrativo;
- e altri funzionari e dipendenti, secondo l'organico del personale.

Il segretario generale ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; è assunto per concorso o per chiamata, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 10.

Il conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della disco-nastroteca, il capo dell'ufficio stampa e il direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica.

Tutto il personale in pianta organica è assunto per pubblico concorso nazionale. In

rapporto a particolari esigenze può essere assunto, come avventizio stagionale, personale esecutivo e subalterno ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sopprimere le parole: o per chiamata.

15. 1. Berlinguer Giovanni, Bini, Benedetti Tullio, Chiarante, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raichich, Tedeschi, Tessari, Vitali, Napolitano, Trombadori, Federici, Pellicani Giovanni.

FEDERICI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERICI. Con questo emendamento vorremmo richiamare l'attenzione del Governo e del relatore su alcune questioni che riguardano l'assunzione del segretario generale. Ci preme dir subito (soprattutto al relatore) che, a nostro avviso, la modifica approvata in Commissione, che ha tolto dall'articolo in questione la enunciazione dei direttori, trasferendola in un altro articolo, dà ragione al nostro emendamento che, in fondo, vuole affermare che il segretario generale ha con l'ente un rapporto diverso rispetto ai direttori ed alle commissioni che, per esempio, vengono nominate; pertanto, il segretario generale deve divenire un funzionario a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze che ciò comporta. Non comprendiamo quindi come si possa stabilire che il segretario generale venga assunto per chiamata o per concorso, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento. Vogliamo anche far presente al relatore che, per quanto è a nostra conoscenza, le assunzioni di pubblici dipendenti dello Stato non possono avvenire per chiamata; ciò è possibile soltanto negli enti pubblici locali, ed esclusivamente per il personale subalterno. Francamente, non comprendiamo come si possa lasciare, accanto alla giusta dichiarazione di assunzione per concorso, anche la menzione dell'assunzione per chiamata. Sottolineo, signor Presidente, ancora una volta che la modifica approvata dalla Commissione della Camera rispetto al testo del Senato dà ragione a questa nostra tesi. Come si può facilmente rilevare, i quattro direttori previsti nell'articolo 15 figurano ora in un altro articolo, per

cui l'articolo 15 si riferisce unicamente ai funzionari, e cioè al segretario generale, al conservatore dell'archivio storico, al capo ufficio stampa, al direttore amministrativo e ad altri funzionari e dipendenti, secondo l'organico del personale.

Non comprendiamo neanche perché, se il segretario generale può essere assunto anche per chiamata, ciò non sia previsto per il conservatore. Comprendiamo la differenza di compiti fra il segretario generale e il conservatore, ma ci pare che, se consideriamo l'importanza che lo statuto dà alla documentazione, la figura del conservatore dovrebbe anch'essa rivestire un notevole rilievo. Altrettanto naturalmente può dirsi del capo ufficio stampa e delle altre cariche. Pertanto insistiamo perché sia approvato il nostro emendamento e rimanga quindi stabilito che il segretario generale, appunto in considerazione dei compiti che dovrà svolgere, debba essere assunto esclusivamente mediante concorso.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

ROGNONI, Relatore. Esprimo parere contrario a questo emendamento perché ritengo corretto e opportuno lasciare al consiglio direttivo una libertà d'azione tale che gli consenta di far cadere la sua scelta sulla persona che ritiene più opportuna, data anche la delicata posizione del segretario generale, che è un mandatario in termini fiduciari del consiglio.

Non credo che possano valere alcune osservazioni, qui fatte, in relazione ad una censura di tipo giuridico che potrebbe essere mossa al testo della Commissione. Se i direttori generali possono essere e vengono di fatto assunti per chiamata, oltre che per concorso, non vedo per quale ragione qui si debba derogare ad una regola che viene costantemente seguita.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Federici, mantiene l'emendamento Berlinguer Giovanni 15. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FEDERICI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

« Il segretario generale è cittadino italiano di particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa e tecnica.

È nominato dal consiglio direttivo e decade dall'incarico per dimissioni o per revoca motivata del consiglio stesso.

Il segretario generale deve stabilire la propria residenza a Venezia.

Il segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'ente conformemente alle direttive generali formulate dal consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'ente.

È capo del personale dell'ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 17.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

« Il consiglio direttivo nomina direttori e commissioni di esperti, composte di non più di cinque membri, per settori di attività.

I direttori devono essere cittadini italiani particolarmente competenti nel loro specifico settore. Sono nominati con contratto a termine per un periodo di quattro anni e possono essere confermati nell'incarico, dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata dal consiglio.

I direttori sono responsabili della preparazione e dello svolgimento delle attività e delle manifestazioni del settore loro affidato nell'ambito del programma stabilito dal consiglio direttivo.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo nelle quali sono

trattati problemi concernenti il loro settore; presiedono e convocano le commissioni di esperti.

A far parte delle commissioni possono essere chiamati anche esperti stranieri.

Le commissioni durano in carica due anni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il consiglio direttivo nomina i direttori e le commissioni di esperti, composte da non più di cinque membri di varie nazionalità, per i grandi settori di attività definiti nel piano quadriennale di cui all'articolo 9 della presente legge.

17. 1. **Berlinguer Giovanni, Bini, Benedetti Tullio, Chiarante, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Rai-cich, Tedeschi, Tessari, Vitali, Napolitano, Trombadori, Federici, Pellicani Giovanni.**

FEDERICI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERICI. Signor Presidente, vorrei ricordare come più volte, tanto in Commissione quanto nel dibattito in quest'aula, sia stata sottolineata la necessità per la Biennale di non rimanere chiusa in una schematizzazione delle quattro tradizionali manifestazioni e contemporaneamente di non lasciare spazio ad una eventuale possibilità che il consiglio direttivo aumenti progressivamente le cosiddette attività artistiche, ciò che potrebbe accadere se la norma di cui al primo comma dell'articolo 17 non fosse chiarita.

Pertanto, con il nostro emendamento proponiamo di sostituire appunto il primo comma, che è troppo vago, con una dizione che qualifichi quantitativamente e qualitativamente i direttori che possono essere nominati dal consiglio direttivo. Naturalmente, in base a questa dizione, le commissioni debbono essere composte da più di 5 membri di varie nazionalità; i direttori e le commissioni devono essere nominati nell'ambito del piano quadriennale per i grandi settori di attività.

A questo proposito, vorremmo chiedere un momento di riflessione al relatore di maggioranza, e soprattutto per due motivi: da una parte per configurare fin d'ora la possibilità di allargare i campi di attività artistica, dall'altra per non lasciarli, però, assolutamente

liberi. Faccio un esempio, onorevole relatore: se un anno il consiglio direttivo improvvisamente decide di effettuare una qualsiasi manifestazione, che vada sotto il nome di artistica, può nominare un direttore, secondo il testo approvato dalla Commissione. A me pare che questo sarebbe inconcludente, anche perché si potrebbe arrivare a qualsiasi nomina. Con il nostro emendamento Berlinguer Giovanni 17.1, che ha ripreso i termini dell'articolo 17, ma che ne definisce la portata per grandi settori, si dà almeno un orientamento al consiglio direttivo per il regolamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Berlinguer Giovanni 17.1?

ROGNONI, *Relatore*. La maggioranza della Commissione esprime parere favorevole nei confronti dell'emendamento Berlinguer Giovanni 17.1, a condizione che i presentatori accettino di sopprimere le parole « di varie nazionalità », dato che al penultimo comma dell'articolo 17, approvato dalla Commissione, si dice che « a far parte delle commissioni possono essere chiamati anche esperti stranieri ». L'emendamento che la maggioranza della Commissione è disposta ad accettare risulta pertanto essere del seguente tenore: « Il consiglio direttivo nomina i direttori e le commissioni di esperti, composte da non più di 5 membri » — e fin qui l'emendamento ripete il dettato dell'articolo 17 approvato dalla Commissione — « per i grandi settori di attività definiti nel piano quadriennale di cui all'articolo 9 della presente legge ». In quest'ultima parte dell'emendamento c'è un richiamo al piano quadriennale, richiamo che a me pare opportuno.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo concorda con il parere del relatore, nel senso che è disposto ad accettare l'emendamento Berlinguer Giovanni 17.1, a condizione che siano soppresses le parole « di varie nazionalità », parole che potrebbero far ritenere necessaria la nomina di 5 membri di varia nazionalità, mentre credo che in linea di massima la maggioranza dovrebbe essere composta da italiani. Del resto, il penultimo comma di questo articolo — come ha rilevato il relatore — consente la chiamata di esperti stranieri.

PRESIDENTE. Onorevole Federici, accetta le modifiche proposte dalla Commissione e dal

Governo all'emendamento Berlinguer Giovanni 17.1 di cui ella è cofirmatario?

FEDERICI. Accettiamo l'invito della Commissione e del Governo di sopprimere le parole « di varie nazionalità ». Riteniamo tuttavia che sarebbe opportuno modificare il penultimo comma dell'articolo 17, nel senso di sostituire le parole « possono essere » con la parola « sono ». Il penultimo comma dovrebbe a nostro avviso essere del seguente tenore: « A far parte delle commissioni sono chiamati anche esperti stranieri ».

ROGNONI, *Relatore*. Accogliendo il suggerimento dell'onorevole Federici, la Commissione propone un emendamento al penultimo comma dell'articolo 17, nel senso di sostituire le parole « possono essere » con la parola « sono ». Il penultimo comma dell'articolo 17 dovrebbe pertanto essere del seguente tenore: « A far parte delle commissioni sono chiamati anche esperti stranieri ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento della Commissione?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer Giovanni 17.1, accettato dalla Commissione e dal Governo, che, con le modifiche proposte dal relatore ed accettate dai proponenti, risulta del seguente tenore:

Sostituire il primo comma dell'articolo 17 con il seguente:

« Il consiglio direttivo nomina i direttori e le commissioni di esperti, composte da non più di 5 membri, per i grandi settori di attività definiti nel piano quadriennale di cui all'articolo 9 della presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo, sostitutivo al penultimo comma dell'articolo 17 delle parole « possono essere » con la parola « sono ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo modificato con gli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

« Le funzioni di segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego professionale privato.

Le funzioni di direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato.

I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, essi sono tenuti a versare alla amministrazione di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 19.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

« Le riunioni del consiglio direttivo e delle commissioni hanno luogo normalmente a Venezia presso la sede della Biennale ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la parola: normalmente.

19. 1. **Dal Sasso, Nicosia, Grilli, Cerullo, Tortorella Giuseppe.**

NICOSIA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Con questo emendamento, signor Presidente, chiediamo di togliere dall'articolo la parola « normalmente » in quanto riteniamo che le riunioni del consiglio direttivo debbano comunque aver luogo a Venezia. Se lasciassimo quel « normalmente », invece, il consiglio potrebbe sentirsi autorizzato a fare una specie di giro turistico per l'Italia e all'estero: il che non mi sembra serio.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

ROGNONI, *Relatore*. Parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo concorda col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dal Sasso 19. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 20, 21 e 22 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

ART. 20.

« Il direttore amministrativo provvede alla conservazione del patrimonio dell'ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'ente; emette, dietro disposizioni del presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte le operazioni necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal regolamento nonché quelle che gli sono affidate dal presidente e dal segretario generale ».

(È approvato).

ART. 21.

« Il materiale raccolto nell'archivio storico delle arti contemporanee e nella biblioteca, nella cineteca, nella fototeca e nella discoteca sarà messo a disposizione degli studiosi per la consultazione. Di tale materiale potrà essere concessa la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto di autore ».

(È approvato).

ART. 22.

« L'anno finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce.

La relativa contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le variazioni patrimoniali.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 23.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

« Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati nel corso del successivo esercizio finanziario a carico del relativo contributo dello Stato come determinato dall'articolo 35.

Nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 11 l'entità complessiva della spesa non può essere superiore all'ammontare globale dei redditi, dei contributi e delle assegnazioni percepiti dalla Biennale nello stesso periodo.

L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge viene ripartito sui quattro bilanci immediatamente successivi.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilancio degli esercizi successivi. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sopprimere il secondo periodo

23. 1. **La Loggia, Reggiani, Biasini, Gerolimetto, Dall'Armellina, Pandolfo, Lindner, Rausa.**

DALL'ARMELLINA. Chiedo di svolgerlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALL'ARMELLINA. È un emendamento conseguente al suggerimento della Commissione finanze e tesoro, la quale, appunto, ha proposto di sopprimere l'ultima parte dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

ROGNONI, *Relatore*, La Commissione è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo concorda col relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento La Loggia 23. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 24 a 27 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

ART. 24.

« Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal consiglio direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del consiglio direttivo e dalla relazione del collegio sindacale, deve essere rimesso per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonché alla regione del Veneto ».

(È approvato).

ART. 25.

« Il presidente presenta il conto consuntivo al consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio detto conto, corredato dalla deliberazione del consiglio direttivo e dalla relazione del collegio sindacale, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonché alla regione del Veneto. La Presidenza del Consiglio dei ministri e i predetti enti possono fare osservazioni al consiglio direttivo della Biennale ».

(È approvato).

ART. 26.

« La gestione finanziaria della Biennale è sottoposta al controllo della Corte dei conti,

che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

« Alla Corte dei conti detto bilancio è trasmesso dal presidente dell'ente, non oltre dieci giorni dalla sua deliberazione.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio ».

(È approvato).

ART. 27.

« Il servizio di cassa della Biennale è affidato all'ente che svolge il servizio di tesoreria per il comune di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelta dal consiglio direttivo tra quelle indicate dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

I mandati, per essere esigibili, devono portare congiuntamente le firme del presidente e del direttore amministrativo della Biennale ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 28.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

« I proventi derivanti dalle attività e manifestazioni dell'ente sono assoggettati all'aliquota del 3 per cento espressamente prevista, per manifestazioni del tipo considerato, dal punto 5 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: espressamente prevista per manifestazioni del tipo considerato, *con le parole:* di cui al.

28. 1. **La Loggia, Biasini, Gerolimetto, Dall'Armellina, Pandolfo, Lindner, Rausa.**

DALL'ARMELLINA. Chiedo di svolgerlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALL'ARMELLINA. È un emendamento puramente formale, signor Presidente: si fa riferimento al punto 3 invece di mantenersi nel generico.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

ROGNONI, *Relatore*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Anche il Governo esprime parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento La Loggia 28. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

« La Biennale di Venezia è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 30.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

« La Biennale è esente dall'imposta di ricchezza mobile di categoria B nonché dall'imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte indirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 30 con il seguente:

Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, la Biennale è esente dall'imposta di ricchezza mobile di categoria B, nonché dall'imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, alle condizioni di cui al primo comma e ai fini delle imposte indirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

30. 1. **La Loggia, Biasini, Gerolimetto, Dall'Armellina, Pandolfo, Lindner, Rausa.**

L'onorevole La Loggia, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

DALL'ARMELLINA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

ROGNONI, *Relatore*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento La Loggia 30. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 30, nel testo così modificato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 31 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

« Durante i periodi nei quali sono indette da parte della Biennale di Venezia manifestazioni di rilevanza internazionale, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta a norma dei regi decreti-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modificazioni, e 25 gennaio 1940, n. 9, e successive modificazioni, dal ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il ministro del tesoro ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 32.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

« I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad enti ed istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'ente autonomo " La Biennale di Venezia ", sono esenti da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocità nei confronti di quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'ente autonomo " La Biennale di Venezia ". Tale reciprocità non è richiesta quando si

tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

La agevolazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1973 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Gli stati stranieri o gli enti od istituti stranieri o le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti, nell'ambito dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », di padiglioni, sono esenti per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

32. 1. **La Loggia, Biasini, Gerolimetto, Dall'Armellina, Pandolfo, Lindner, Rausa.**

L'onorevole La Loggia, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

DALL'ARMELLINA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento La Loggia 32. 1 ?

ROGNONI, *Relatore*. La Commissione lo accetta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Anche il Governo lo accetta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento La Loggia 32. 1 accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo così modificato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 33.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

« Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della mostra internazionale di arte cinematografica sono esenti dal visto di censura. Il consiglio direttivo della Biennale stabilisce eventuali limitazioni per i minori di diciotto anni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura.

La disposizione contenuta nel precedente comma non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.

33. 1.

Bertè, La Loggia, Reggiani.

L'onorevole Bertè ha facoltà di svolgerlo.

BERTÈ. I presentatori di questo emendamento ritengono che sia giusto che i film proiettati nell'ambito di una istituzione culturale, come è la Biennale, siano esenti dal visto di censura. Non ritengono però che senza alcuna preoccupazione possano essere ammessi alle proiezioni, secondo i casi, i minori di 18 o di 14 anni. La preoccupazione del resto appare anche nel testo che è al nostro esame, così come approvato dalla Commissione, che riconosce infatti al consiglio direttivo dell'ente la facoltà di non ammettervi i minori di 18 anni.

Sembra però ai presentatori di questo emendamento che sia privo di qualsiasi sostenibile motivazione rimettere al consiglio direttivo della Biennale la responsabilità di decidere in questa materia, e ciò per due motivi. In primo luogo perché il consiglio direttivo, così come è stato definito dall'articolo 8 che abbiamo approvato, non è composto da persone che debbano necessariamente avere particolare competenza in questa materia, materia che interessa la pedagogia, la psicologia e quelle altre discipline che sono inerenti al rapporto tra sviluppo della personalità, evoluzione sociale e culturale e contenuto dell'opera cinematografica; in secondo luogo perché non è pensabile, anche sul piano organizzativo, che il consiglio direttivo della Biennale, il quale ha ben altri compiti, possa prendere in visione, prima della proiezione pubblica, tutti quei film che possono essere proiettati nell'ambito e per conto dell'ente. Non va dimenticato infatti che, in virtù delle modificazioni che abbiamo introdotto all'articolo 1, ora la proiezione di film nella Biennale può venire non soltanto in periodo di mostra internazionale, ma ben più frequentemente.

Ecco perché questo emendamento sostitutivo dell'intero articolo al primo comma non

si riferisce più soltanto alla mostra cinematografica annuale, ma a qualsiasi proiezione organizzata dalla Biennale.

È vero che l'istituto della censura, così come attualmente funziona, non ha dato buona prova, ed è vero che esso deve essere superato, ma con scelte legislative che valgano a tutelare a un tempo la libertà dell'arte da una parte e la libertà dell'osceno e dal ripugnante dall'altra parte. Tutto ciò è vero, tanto che vi sono proposte e studi che devono essere presi in considerazione. Concludendo, devo dire che nel frattempo, tuttavia, i presentatori dell'emendamento ritengono che l'opportuna norma contenuta nel primo comma dell'articolo non possa essere estesa anche a ciò che attiene alla partecipazione alle proiezioni dei minori di 18 anni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

ROGNONI, Relatore. Signor Presidente, posso anche condividere l'opinione espressa dall'onorevole Bertè, che cioè il consiglio direttivo probabilmente non è l'organo più adatto per esprimere giudizi di questo genere. Posso anche ammettere che il consiglio direttivo, se ad esso si dovesse attribuire questo compito, avrebbe un supplemento di attività non irrilevante.

Esprimo, per altro, il dubbio che i film programmati a Venezia possano avere il tempo per passare attraverso la normale procedura del meccanismo censorio; se per caso un film non dovesse avere il tempo per passare attraverso questo meccanismo, avremmo il risultato che alla platea di Venezia non potrebbero accedere i minori degli anni 18. È questo l'unico dubbio.

Mi si dice, comunque, che un produttore o un autore possono mettere in atto questo meccanismo — cioè passare attraverso il meccanismo censorio — per tempo, per cui se questi affidamenti sono veri l'articolo potrebbe anche essere accettato. Ma con questo forte dubbio: non vorrei che l'approvazione di questo emendamento portasse al risultato, in definitiva alquanto illiberale, di non consentire ai minori degli anni 18 l'accesso a film anche da questi visibili, perché per ragioni di tempo non si è potuto passare attraverso la censura.

Esprimo quindi parere favorevole, sottolineando che occorrerà da parte dei produttori e degli autori una cura e una sollecitudine particolari per ottenere il giudizio censorio.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo è favorevole all'emendamento Bertè 33. 1.

TROMBADORI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBADORI. Signor Presidente, stavo per iniziare questo mio breve intervento col dire: sia consentito all'opposizione di dichiararsi d'accordo con il relatore di maggioranza, una volta tanto. Ma questo valeva fino al momento in cui l'onorevole Rognoni ha detto che accettava l'emendamento Bertè 33. 1.

Tutte le sue argomentazioni le facciamo nostre e riteniamo, anzi, di doverle sottolineare prima di giungere al voto, perché la Camera sappia che con l'articolo che salva la mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia dai visti di censura viene fatta una affermazione di principio riguardante questo punto franco del territorio dell'attività culturale.

Una affermazione di principio di questo tipo non può essere disattesa che sul piano pratico: opportunamente, a nostro avviso, la formulazione dell'articolo approvato al Senato prevedeva la competenza in materia del consiglio direttivo. Se noi la limitiamo in questo modo, l'affermazione di principio che vi è almeno un punto franco nel territorio della confrontazione artistica viene automaticamente a cadere.

Quindi noi accogliamo tutta intera l'argomentazione portata testè dall'onorevole Rognoni, manifestando il nostro più vivo stupore per il fatto che poi l'onorevole Rognoni abbia detto che accoglie l'emendamento. Questa è veramente una malintesa disciplina di partito. Occorre invece un altro tipo di disciplina, un tipo di disciplina nei confronti della maggioranza che si deve liberamente formare nel Parlamento rispetto ad una affermazione di principio, che penso nessuno — e prima di tutti un cattolico coerente e sincero — dovrebbe respingere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bertè 33. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 33, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*E approvato*).

Si dia lettura degli articoli da 34 a 39 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 34.

« Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 5, punto *b*), a partire dal 1973 è fissato in lire 1.000 milioni, da iscriversi in ragione di lire 250 milioni e lire 750 milioni, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del turismo e dello spettacolo.

Nell'anzidetto contributo di lire 1.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera *g*), punto 4), dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera *l*), della legge predetta, quello di lire 50 milioni di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

La metà del contributo di cui ai precedenti commi, deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.

Con decreti del ministro del tesoro, su proposte dei ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme stanziare negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti ».

(*E approvato*).

ART. 35.

« All'onere di lire 670 milioni derivante dall'aumento del contributo statale di cui all'articolo precedente, si fa fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(*E approvato*).

ART. 36.

« Nella prima applicazione della presente legge il consiglio direttivo di cui all'articolo 8 è nominato ed entra in funzione non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima ».

(*E approvato*).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 APRILE 1973

ART. 37.

« Nella prima applicazione della presente legge, il regolamento degli uffici e del personale di cui all'articolo 10 è formulato, dal consiglio direttivo, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento ».

(È approvato).

ART. 38.

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge ».

(È approvato).

ART. 39.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* ».

(È approvato).

PRESIDENTE. È così esaurita la discussione degli articoli della proposta di legge n. 1202.

Si dia lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 1203.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ARTICOLO UNICO.

« A favore dell'Ente autonomo la " Biennale di Venezia " è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.340 milioni, da iscrivere in ragione di lire 400 milioni e lire 940 milioni rispettivamente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del turismo e dello spettacolo, per provvedere all'organizzazione delle manifestazioni d'arte figurativa, teatrali, musicali e cinematografiche.

All'onere di lire 1.340 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 670 milioni a carico del capitolo 2523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971, intendendosi prorogato a tal fine, ove necessario, il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e quanto a lire 670 milioni con riduzione di uguale somma del corrispondente capitolo per l'anno 1972.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Su questo articolo unico non vi sono iscritti a parlare né sono stati presentati emendamenti.

Passiamo pertanto alle dichiarazioni di voto sul complesso dei due progetti di legge.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biasini. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

BIASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la storia della Biennale di Venezia rappresenta indubbiamente un capitolo interessante della storia della cultura italiana, fin da quando nel 1893 l'ente Biennale di Venezia sorse per iniziativa locale con due scopi statutariamente ben definiti, che erano quelli di far conoscere e paragonare gli indirizzi estetici più diversi e di creare un mercato artistico, dal quale la città potesse ricavare non lieve vantaggio.

Successivamente, nel tempo, l'istituzione ottenne un sempre maggiore successo ed ebbe un accentuato accrescimento del proprio prestigio culturale, nonostante le origini municipali. Nel periodo del « ventennio » vi fu uno snaturamento della gestione che era ispirata ad autonomia, con interventi tesi a garantire una gestione che di fatto soffocava le autonome iniziative culturali e locali.

La molteplicità delle iniziative, che dal 1947 in poi sono state registrate, stanno ad attestare l'interesse del mondo della cultura e dell'opinione pubblica per una iniziativa che indubbiamente è sempre stata tenuta su un piano di grande prestigio. Dal 1947 si è svolta dunque, attraverso tentativi diversi, una battaglia per la democratizzazione dell'ente, orientata nel senso di restituire l'autonomia e di garantirne l'autogestione. D'altra parte, al di là delle diverse vicende politiche del nostro paese, la crisi stessa della società e la conseguente crisi dell'istituzione culturale indubbiamente imponevano una revisione profonda di quelli che erano i presupposti legislativi, sui quali la iniziativa si era sorretta per lungo tempo: vi furono infatti vari tentativi e varie iniziative legislative che non giunsero, però, all'approvazione definitiva.

Oggi siamo di fronte ad un provvedimento che risponde alle esigenze della cultura e dei particolari aspetti della nostra società: indubbiamente esso presenta aspetti positivi che desideriamo qui sottolineare.

Innanzitutto, il presente provvedimento è stato preparato attraverso un'ampia consultazione delle categorie interessate, mediante un'indagine disposta dal presidente della Commissione pubblica istruzione del

Senato. Inoltre, dal provvedimento sono state eliminate le residue strutture burocratiche e autoritarie e si è affermato il principio che la Biennale deve essere strumento non di selezione ma di documentazione dell'attività artistica, in una visione pluralistica che non significa, per altro, un acritico avallo di manifestazioni aberranti. Si è altresì affermato il principio della sperimentazione e della ricerca, che comporta naturalmente un'apertura di tipo nuovo verso la problematica della cultura e dell'arte ed è stato anche ribadito il principio di un metodo interdisciplinare che indubbiamente costituisce sul piano culturale un'innovazione feconda nel nostro provvedimento. Viene infine affermato quel concetto di autonomia che è essenziale per iniziative del genere e che è sintetizzato nel titolo stesso del provvedimento, nel quale si fa appunto riferimento alla Biennale di Venezia come ad un ente autonomo.

Nel complesso possiamo dunque affermare che il provvedimento realizza un giusto equilibrio tra due esigenze di difficile componimento: da una parte, quella di evitare che lo Stato si ingerisca nell'attività artistica, scivolando quasi sul piano di un inammissibile concetto di arte ufficiale; dall'altra, quella di affermare il principio che non deve essere sottratto al Parlamento il diritto-dovere di legiferare e di esercitare un controllo, tenuto anche conto del rilevante contributo che con la proposta di legge n. 1203, che ci apprestiamo a votare, viene disposto a favore della Biennale.

Viene quindi configurata un'accettabile soluzione del problema, sempre drammatico che riguarda il rapporto tra politica e cultura. Vorrei qui sottolineare che questo rapporto interessa soprattutto non nel momento della produzione artistica (come è stato qui affermato, seguendo una concezione che non ci sentiamo di condividere), ma dell'organizzazione del fatto artistico. Talune affermazioni che si sono ascoltate in questa sede hanno dato quasi l'impressione che col provvedimento in esame noi vogliamo disciplinare lo stesso fatto della creazione artistica, che non è tale se non è appunto affidata a quella libertà di creazione che è inscindibile dal concetto stesso di arte.

Rispetto al testo del Senato, la modifica più consistente si registra all'articolo 8 (che corrisponde all'articolo 9 votato dall'altro ramo del Parlamento). In questo articolo è stata appunto inserita anche la facoltà da parte delle confederazioni sindacali di desi-

gnare alcuni membri del consiglio direttivo dell'ente; ma mi sia consentito, ancora una volta, di rammaricarmi per il fatto che la Camera non abbia voluto ripristinare il diritto dell'accademia dei Lincei di designare un proprio membro. L'accademia dei Lincei — l'accademia di Galileo Galilei, l'accademia che ha attualmente nel suo seno Rodolfo Pal-lucchini e che ebbe tra i suoi componenti Roberto Longhi — non meritava quella che io considero veramente un'offesa a questa istituzione e alle tradizioni che essa rappresenta. Senza dubbio, le giustificazioni fornite circa il possibile precedente che il riconoscimento di questo diritto all'Accademia poteva costituire non appaiono valide, proprio perché non si può assimilare questo consenso culturale, che ha avuto una storia tanto gloriosa e prestigiosa, alle molte altre accademie che ci occupano marginalmente o settorialmente del problema della creazione artistica.

Da parte nostra auspichiamo che il Senato si faccia interprete di questa giusta esigenza e che venga ripristinato anche il diritto dell'accademia dei Lincei di designare suoi rappresentanti. E anche con questo auspicio che il gruppo repubblicano esprime voto favorevole al progetto in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro atteggiamento nei confronti del provvedimento in esame non può che essere favorevole. Come è noto, anche nella passata legislatura noi liberali, pur manifestando perplessità e riserve sulla formulazione del testo, poi approvato dal Senato, ci adoperammo fattivamente per una sollecita approvazione della riforma della Biennale di Venezia.

Oggi come allora, non possiamo non sottolineare come l'essenza stessa della Biennale sia l'autonomia. Ma quest'ultima, come la libertà, deve avere i suoi limiti nella legge, specialmente quando, come nel caso in esame, si tratta di un ente la cui vita è garantita dal finanziamento dello Stato. La Biennale è un ente di cultura e come tale non può essere soggetto ad influenze esterne che possano condizionarlo e concretizzare una forma di politicizzazione della sua attività.

Noi siamo d'accordo sul fatto che bisogna affermare l'autonomia della Biennale dall'esecutivo: non possiamo infatti riconoscere al Governo e allo Stato il diritto di imporre una propria politica culturale, altrimenti tor-

neremmo indietro di diversi decenni. Tuttavia non possiamo non riconoscere che all'uno e all'altro spetta il compito di creare le condizioni più propizie per un sereno e concreto sviluppo della cultura e dell'arte. Per questa ragione riteniamo che l'autonomia dell'ente non venga in alcun modo minacciata, se agli uomini che rappresentano il consiglio comunale, provinciale e regionale di Venezia e del Veneto, si aggiungono personalità della cultura e dell'arte, esperti qualificati, rappresentanti della cultura nazionale e internazionale. Ci sembra che un orientamento di questo tipo avrebbe sprovvincializzato di più il consiglio di amministrazione dell'ente. Soprattutto per questo ci rammarichiamo del fatto che, accanto ai rappresentanti nominati, non figurino più i rappresentanti dell'accademia dei Lincei, la quale ha sempre rappresentato, nello spirito e nella tradizione, la più alta espressione della cultura italiana.

A noi sembra che l'ostilità mostrata da qualcuno nei confronti del Governo rappresenti non già un tentativo di garantire l'autonomia della Biennale, bensì il proposito di assoggettare quest'ente, una volta affrancato dalla soggezione allo Stato, al potere dei partiti politici e di quei sindacati più impegnati, come oggi si dice, culturalmente. Noi riteniamo invece che sia indispensabile creare un sistema organizzativo dell'ente che temperi l'evidente necessità della sua democratizzazione con quella di evitare una sua corrispondente politicizzazione. Crediamo quindi che, con le modifiche approvate, nel complesso si sia ben operato con questa legge. Abbiamo ottenuto cioè una effettiva democratizzazione dello statuto della Biennale di Venezia; abbiamo rivisto il suo funzionamento e la sua organizzazione precisandone i compiti e la fisionomia, specificando le attribuzioni degli organi, stabilendo i limiti dei poteri di vigilanza dello Stato, dando infine all'ente un nuovo e più moderno assetto amministrativo.

La legge sulla Biennale propone temi ardui come l'affermazione dei valori del pensiero e la stessa libertà dell'artista nel contesto della società in cui vive ed opera. Il concetto liberale dell'arte, in senso crociano, negherebbe la necessità di una gabbia legislativa in cui rinchiudere fatti culturali quali il cinema, la pittura, il teatro e la musica. Ma esistono problemi finanziari e la gabbia diviene d'obbligo: essa però deve essere tale da non consentire sperperi e strumentalizzazioni politiche.

Sappiamo benissimo che il dilemma sul quale ci stiamo battendo è il seguente: la

Biennale è un bene di cui deve fruire il pubblico o un laboratorio per la ricerca di nuove formule? La Biennale deve essere vista come opera o come comportamento? La cultura di sinistra italiana afferma che la Biennale deve essere un laboratorio, cioè un tentativo di ricerca, di sperimentazione; ed è anche convinta che praticamente la Biennale non deve essere vista come un bene di cui deve fruire il pubblico, ma come un laboratorio di ricerca di nuove formule, come un comportamento. In tale maniera, stabilendo cioè che la Biennale debba essere un laboratorio e un comportamento, essa potrebbe diventare appannaggio soltanto di una élite. Da qui nasce secondo noi il più grosso tarlo che ha eroso ed erode la Biennale in questi ultimi anni.

Vi è in fine un'altra preoccupazione. La Biennale è una figlia di Venezia, ma rimane una manifestazione internazionale; bisogna quindi evitare ogni forma di provincialismo. Noi liberali siamo convinti che il prestigio nazionale ed internazionale di cui gode la Biennale possono essere pregiudicati da due cancri che l'hanno afflitta fino ad ora: le influenze politiche da una parte e le influenze mercantili dall'altra. Comunque, essere usciti dall'attuale fase di incertezza e di vuoto legislativo è già un fatto estremamente positivo. Si può sperare, dunque, che con l'approvazione di questa legge ricominci un nuovo ciclo positivo per questa istituzione. I liberali esprimono l'augurio che il provvedimento venga approvato da questa Assemblea — e per questo daranno il loro voto favorevole — e che la Biennale di Venezia possa finalmente essere riformata così come è nelle aspirazioni di quanti ne hanno a cuore le sorti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cerullo. Ne ha facoltà.

CERULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, preannunciamo il nostro voto contrario alla proposta di legge n. 1202 per due ordini di motivi: motivi che attengono al metodo e motivi che attengono al merito.

Quanto al metodo, dobbiamo rilevare che, stante l'ordinamento proposto all'approvazione di questa Assemblea, sembra di trovarsi di fronte non a un istituto di cultura, così come si definisce nel primo articolo l'ente autonomo « La Biennale di Venezia », bensì ad un organo politico e sindacale a carattere assembleare dal momento che gli uomini e

gli enti che alla cultura appartengono o che di cultura si occupano vengono completamente esclusi dal concorrere a formare il consiglio direttivo, che diventa poi l'autentico gestore di tutte le attività dell'ente e il fulcro organizzativo politico di scelte, la giuria, in definitiva, dei criteri operativi dell'ente in materia di arte, di cinema, di musica, di cultura in genere.

Il sostenere che queste innovazioni discendono dalla volontà di democratizzare la Biennale è a nostro avviso un non rendere un buon servizio alla democrazia. Non si vede infatti per quale motivo la democrazia dovrebbe essere garantita, nell'ambito di un ente a carattere culturale, dalla presenza di rappresentanze elette a livello comunale, provinciale e regionale, e sarebbe invece negata, soffocata e compromessa ove intervenissero a formare il consiglio direttivo rappresentanti nominati, ad esempio, dal Parlamento, che pure è organo della democrazia e che tale dovrebbe essere ritenuto dal Governo, dagli istituti di quella Repubblica italiana che pur democratica si dichiara ed è. Non si capisce per quale ragione il carattere di democrazia dell'ente dovrebbe essere posto in pericolo dalla presenza, nell'ambito di una attività culturale, degli uomini di cultura e degli istituti che alla cultura, per tradizione e per impegno attuale, si dedicano portando contributi specifici ed eminenti. A meno che non si voglia stabilire una contraddizione fra cultura e democrazia; a meno che per democrazia non si intenda trionfo della incompetenza, la sostituzione del mero criterio del numero a quello della qualità, la sostituzione del mero rapporto di forza al criterio del merito, delle capacità, dei valori.

È fatale che un consiglio direttivo che nasce dal concorso di organi politicizzati e partitici, come sono i consigli comunali, regionali e provinciali, e dai sindacati, non possa che riflettere una dialettica di carattere politico o partitico anche nella elaborazione dei programmi e nella scelta dei realizzatori dei programmi stessi.

Sembra a noi che si faccia un altro passo in avanti, nell'ambito della società nazionale, verso quel processo di sconsacrazione degli istituti e degli organi che ha un comun denominatore nello svuotamento che viene effettuato delle funzioni per le quali istituti ed organi sono sorti ed ai quali esse sono demandate. È il principio della politicizzazione della scuola, dell'università, che oggi entra anche nell'ambito dell'ente « La Biennale di Venezia », per altro glorioso per una tradizione

offuscata soltanto in tempi recenti ed entrato in crisi in modo particolare a partire dal 1968, dagli anni cioè della contestazione.

Di fronte a tale crisi, in che modo reagisce la classe dirigente, in che modo reagiscono le forze di maggioranza del Parlamento? Cedendo, recependo gli elementi che portarono alla crisi, dando ragione alla contestazione, assumendo come ragioni valide per la nuova conformazione ed il nuovo ordinamento dell'ente proprio quelle spinte che l'ente paralizzarono e demolirono e che si aggiunsero alla crisi funzionale che, come ha ricordato l'onorevole Grilli, risale al 1945, allorché l'ente si trovò a dover svolgere le sue funzioni, in una società ed in uno Stato nuovo, sulla base di un antico e pregresso ordinamento, riferentesi a diverso contesto statale e sociale. Tuttavia, tale mancata funzionalità non era stata tale da degradare, sul piano del contenuto artistico, del prestigio culturale, della funzione culturale ed artistica, la Biennale; la degradazione è invece avvenuta a partire dal 1968, sotto la spinta della contestazione, che non ha portato nuovi valori e che ha emblematicamente rappresentato se stessa nel momento in cui ha esposto un mongoloide, credendo con ciò di operare una rottura rivoluzionaria e una apertura avveniristica nell'ambito della cultura e dell'arte italiana.

Attraverso l'ordinamento che è al nostro esame, cerchiamo di istituzionalizzare, attribuendola alla democrazia come valore e come funzione, quella che si riassume emblematicamente e carismaticamente nel mongoloide? Vogliamo fare della Biennale la recezione e la irradiazione di tali motivi contestatari? Non credo che ciò sia un buon servizio reso alla democrazia e alla tesi della democratizzazione dell'ente.

Ne discende anche, per quanto riguarda il merito, che l'organo viene affidato ai partiti e ai sindacati, che talvolta contano uomini competentissimi in materia di cultura, ma che tuttavia non sono gli organi e gli istituti preposti alla politica culturale, ovvero alla elaborazione della cultura. Quando, poi, oltre a delegare a queste forze l'attività della Biennale, si attribuisce a questo ente la facoltà della sperimentazione e della ricerca; quando si attribuisce, cioè, ad un consesso di incompetenti non solo il compito di individuare le manifestazioni migliori dell'arte e della cultura (cui potrebbero arrivare solo se avessero dei buoni consulenti artistici e culturali) per riassumerle in una funzione espositiva e di pubblicizzazione verso la pubblica opinione,

ma si demanda ad esso la ricerca e la sperimentazione nell'ambito della cultura e dell'arte, evidentemente si accentua il paradosso, che consiste nel pretendere una funzione culturale da chi ha altre competenze, altre missioni, altra formazione, altri interessi, che sono quelli della politica e del sindacalismo. Evidentemente, in tal modo si dà loro lo strumento capace di mettere in atto una serie di fenomeni collaterali, di iniziative subordinate, attraverso le quali, in realtà, produrre anche nell'ambito della cultura e dell'arte quelle clientele che già degradano ed avviliscono il costume sociale, politico e civile del nostro paese.

Quindi, per motivi che attengono ad una retta interpretazione della cultura, che, se non è in funzione di alcuno Stato e se può essere in funzione della libertà (come rivendica l'onorevole Rognoni) deve essere soprattutto in funzione della dignità (questa è la libertà della cultura), e per motivi che attengono all'ulteriore degradazione del costume politico e civile italiano, al tentativo cioè di scardinare anche alcuni istituti gloriosi per il prestigio culturale e artistico italiano, noi ribadiamo il nostro voto contrario al provvedimento, orgogliosi di essere rimasti soli; soli in Parlamento, ma in buona compagnia con le grandi tradizioni della cultura e dell'arte italiana. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Chiarante. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che non sia inutile tornare ancora una volta a sottolineare, anche in sede di dichiarazioni di voto, il fatto che sono passati ben 25 anni da quando, subito dopo la caduta del fascismo, le forze democratiche della cultura italiana, le forze popolari della città di Venezia, cominciarono a porre il problema di una reale democratizzazione dello statuto della Biennale e di un rinnovamento sostanziale del modo di concepire le sue funzioni; sono stati necessari, da quel momento, 25 anni perché il problema di questa revisione giungesse finalmente alla discussione e all'approvazione dei due rami del Parlamento.

Questo ritardo nel provvedere ad una revisione che pure era così urgente, trattandosi della maggiore manifestazione d'arte nel nostro paese e di una delle più importanti istituzioni culturali italiane, ha pesato grave-

mente in questi anni — molti colleghi lo hanno ricordato, e i fatti lo dimostrano, del resto, in modo eloquente — sulla vita e sull'attività della Biennale veneziana, dapprima consentendo e favorendo una gestione che era fortemente viziata dal marchio di una politica di sottogoverno culturale (ricordo, per esempio, gli anni in cui l'attuale presidente del consiglio, allora sottosegretario alla Presidenza con il compito di seguire in particolare anche i problemi dello spettacolo, aveva molta voce in capitolo nella designazione dei responsabili delle diverse manifestazioni veneziane); poi, producendo un distacco via via crescente tra queste istituzioni e le forze più vive della cultura italiana. Questo distacco è diventato vera e propria frattura negli ultimi anni, particolarmente dopo la contestazione del 1968. In questi anni la direzione della Biennale è rimasta affidata ad una gestione di tipo commissariale e l'istituzione è giunta praticamente sino al naufragio per la diserzione, dalle sue iniziative e dalle sue manifestazioni, delle voci più valide e significative della vita artistica e culturale del nostro paese.

È perciò un guasto profondo, signor Presidente, che chiama in causa pesanti responsabilità di tutti i governi che si sono sin qui succeduti, quello che si deve cominciare a sanare o almeno cercare di cominciare a sanare con il progetto che giunge oggi all'approvazione di questo ramo del Parlamento. Ma sino a che punto risponde questo progetto alle indicate esigenze? Sino a che punto esso interpreta, almeno nei limiti in cui un provvedimento legislativo può interpretarli, i bisogni di una reale democratizzazione, di una piena autonomia, di un rinnovamento dell'ente e delle sue funzioni, insomma di un nuovo rapporto quale occorre oggi stabilire tra istituzioni culturali e le grandi trasformazioni che sono in atto nella nostra società, e i protagonisti di queste grandi trasformazioni sociali?

Noi comunisti, signor Presidente, onorevoli colleghi, non intendiamo in alcun modo sottovalutare i passi avanti che consente di compiere il testo che stiamo per votare. È un testo di cui vorrei ricordare l'origine: viene da un gruppo politico e non da una iniziativa del Governo. In certo modo si può considerare assembleare anche per il modo in cui esso è stato discusso, prima con alcuni peggioramenti al Senato rispetto alla proposta iniziale, poi con notevoli importanti miglioramenti nella fase della discussione presso la Commissione istruttoria della Camera. Non intendiamo sottovalutare i passi avanti che questo testo — dicevo —

consente di compiere in direzione dell'autonomia, della democrazia, della rottura della tradizionale gestione burocratica dell'istituzione veneziana rispetto alla situazione attuale.

Non sottovalutiamo questi risultati anche perché in essi riconosciamo anche un frutto, sia pure ancora parziale, della nostra lotta e più in generale della battaglia condotta da un ampio schieramento di forze politiche e democratiche e da un vasto fronte che raccoglie la larga maggioranza delle forze della cultura italiana.

Appreziamo in particolare — e di qui dipende in primo luogo il nostro mutato atteggiamento rispetto al giudizio negativo che i nostri compagni hanno espresso al Senato — i passi avanti che sono stati compiuti grazie alle modifiche introdotte dalla Commissione istruzione su un punto qualificante, qual è quello di una reale autonomia dell'ente attraverso una sostanziale democratizzazione del consiglio direttivo; passi avanti compiuti sia prevedendo che il presidente dell'ente sia eletto dal consiglio stesso e non già designato dal Governo, sia prevedendo che tutti i membri del consiglio — anche quelli designati dal Governo — siano non funzionari ma uomini dell'arte e della cultura, sia infine introducendo nel consiglio direttivo tre rappresentanti delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori. Se non sbaglio, è questa la prima volta che viene riconosciuto il principio dell'intervento diretto delle grandi confederazioni dei lavoratori nella direzione di un'istituzione culturale di rilievo nazionale. Consideriamo perciò come un fatto di grande importanza l'introduzione di questo principio nell'articolo 8 dell'attuale legge.

Appreziamo positivamente anche l'indicazione, che pure è venuta dalla Commissione, che tende a superare la tradizionale e rigida quadripartizione delle manifestazioni dell'ente e che tende soprattutto a favorire un modo nuovo e più valido di concepire le sue funzioni: innanzitutto nella direzione di un'attività permanente; e poi — anche se al riguardo la formulazione non è compiutamente precisata (sono state respinte le nostre proposte che tendevano appunto a precisarla) — in direzione di un'attività che sia non solo di documentazione e informazione, ma anche e sempre più largamente di promozione, di sperimentazione, di ricerca, di dibattito, di verifica.

Ma accanto a questi punti positivi rimangono però nella legge molti altri aspetti che giudichiamo decisamente insoddisfacenti. Giudichiamo negativa in particolare l'ostilità che la maggioranza ha espresso nei confronti del-

la nostra proposta che tendeva a introdurre una diretta rappresentanza delle associazioni degli artisti, degli autori e dei critici nel consiglio direttivo della Biennale. Eppure questo riconoscimento sarebbe stato più che opportuno: sia perché in definitiva molto si deve alla lotta condotta da queste associazioni se la Biennale non ha fatto definitivamente naufragio, e il problema di un suo rinnovamento e di un suo rilancio si è alla fine imposto all'attenzione di tutte le forze politiche; sia perché il ruolo di una diretta presenza degli autori e degli artisti, attraverso le loro associazioni, nel consiglio direttivo meritava di essere sottolineato in un momento in cui — come ieri ricordava il collega Napolitano — anche fatti recenti (come la ben nota sentenza della Corte di Cassazione) stanno a dimostrare quanto radicate siano posizioni restrittive e repressive che minacciano gravemente la libertà di espressione nel nostro paese.

Giudichiamo negativamente anche le incertezze che sono ancora rimaste, nonostante alcuni chiarimenti parziali in proposito, per quanto riguarda i rapporti tra istituzioni culturali e strutture mercantili.

Ma soprattutto mi sembra grave l'emendamento che è stato approvato all'articolo 33, che lascia sussistere, per i minori di 18 anni, il visto di censura per le opere cinematografiche che saranno presentate alle manifestazioni della Biennale. È una eccezione grave, questa che viene introdotta, una eccezione che per di più reintroduce, in tutto il funzionamento della Biennale, il meccanismo della censura, perché non si vede attraverso quale procedura sia possibile distinguere le opere da non presentare al pubblico di età inferiore ai 18 anni da quelle invece presentabili al complesso del pubblico, senza con ciò stesso far reintrodurre il meccanismo della censura per il complesso delle opere della Biennale, in contraddizione perciò con quello che il primo comma dello stesso articolo afferma. Vi è una netta contraddizione, quindi, tra una giusta affermazione generale, che esclude il visto della censura per le opere da presentare in una manifestazione a carattere artistico e culturale, e la creazione — sia pure con la riserva relativa ai minori di 18 anni — di un meccanismo che di fatto reintroduce l'intervento della censura nel funzionamento della manifestazione. È comunque questa una questione che rientra in un tema più generale — quello relativo alla legislazione sulla censura nel nostro paese — che deve essere affrontato rapidamente, perché oggi è disciplinato in modo precario, con ampi margini per l'incertezza e l'arbitrio. Ci

auguriamo perciò che si giunga al più presto ad una definizione di questa materia, che porti alla soppressione completa di ogni forma di coercizione e di repressione nei confronti della libertà artistica.

In conclusione, signor Presidente, pur esprimendo un apprezzamento positivo per i miglioramenti introdotti rispetto al testo del Senato e per alcuni aspetti essenziali della legge che vanno nel senso dell'autonomia, della democrazia e dei principi per i quali noi ci battiamo da molti anni e che poniamo al centro della nostra politica culturale — non solo per quello che riguarda la gestione di istituzioni culturali nella nostra società, ma anche per il modo in cui concepiamo la gestione delle istituzioni culturali in una futura società socialista — nonostante questi miglioramenti il nostro voto sarà di astensione.

Con questo voto intendiamo rimarcare prima di tutto altri aspetti che a nostro avviso rimangono largamente insoddisfacenti, e che sono soprattutto quelli che ho già richiamato. Ma ancora di più intendiamo sottolineare che una democratizzazione sostanziale di una istituzione come la Biennale non può scaturire soltanto da uno statuto formalmente più democratico, ma dipende in larga misura dal più largo contesto di politica culturale in cui questa istituzione si trova ad operare. E non è certo una politica culturale positiva quella che viene posta in atto dall'attuale Governo.

Il nostro voto di astensione ha perciò anche il significato di un impegno a proseguire nella lotta, a fianco delle forze più valide della cultura italiana e di un largo schieramento di forze sociali ed intellettuali, perché la conquista di uno statuto più democratico per la Biennale di Venezia non sia che un primo passo verso un sostanziale rinnovamento di questa istituzione e del ruolo che essa svolge nella vita culturale del nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castiglione. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione dell'ampio e diffuso dibattito testé svolto, il gruppo socialista esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul testo risultante dopo le modifiche apportate in Commissione ed in aula. In questa occasione il confronto è stato sufficientemente aperto e costruttivo, ed ha consentito di introdurre alcuni sostanziali miglioramenti che corrispondono allo spirito origi-

nario del progetto di legge che — come colleghi di altre parti politiche hanno voluto ricordare — non è stato presentato dal Governo, ma è di iniziativa del gruppo socialista.

Non tutto certamente ci sodisfa, e mi riferisco per fare un esempio alla formulazione dell'articolo 1, che avremmo preferito più precisa e più puntuale, e all'altro aspetto — or ora ricordato dal collega Chiarante — relativo all'introduzione nell'articolo 33 di un principio, sia pure ridotto, di censura rispetto alle manifestazioni riguardanti i giovani di età minore ai 18 anni. Rimane per altro il fatto che, garantendo alla Biennale l'autonomia e la democraticità nella composizione degli organi di gestione, si è fondamentalmente consentita l'instaurazione di una dialettica permanente nelle attività di ricerca, di sperimentazione e di promozione interdisciplinare, attività che riteniamo fondamentali per rendere alla Biennale una funzione culturale corrispondente alle esigenze attuali della nostra società.

Sappiamo bene che gli obiettivi connessi con la riforma della Biennale non sono tutti direttamente raggiungibili o regolamentabili per legge. Era però ormai indilazionabile il giusto sodisfacimento di queste esigenze di autonomia, di rappresentatività e di democraticità; esigenze che vediamo salvaguardate con l'attuale stesura dello statuto, attraverso il quale pensiamo che la Biennale sia posta in grado di svolgere una attività permanente e organizzata capace di garantire uno sviluppo coerente della cultura con il contesto generale della nostra società, che genera e rende possibile le autentiche e genuine espressioni artistiche.

Come ho già detto, sono le modifiche (sostanziali e rilevanti) apportate al testo pervenuto dal Senato che ci inducono oggi a formulare un giudizio positivo su questo provvedimento. Certo, non tutti i problemi sono risolti, perché una autentica democraticità delle arti presuppone una organica trasformazione dell'intera politica culturale del paese: e in questa direzione molto — anzi moltissimo — rimane da fare.

Comunque, con lo statuto della Biennale che stiamo per approvare, sarà possibile dar vita ad una moderna istituzione culturale, finalmente autonoma e aperta, capace di instaurare rapporti fecondi e stimolanti con il mondo culturale ed artistico del nostro paese.

Per queste considerazioni, il gruppo socialista preannuncia il proprio voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 APRILE 1973

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Degan. Ne ha facoltà.

DEGAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione di questo dibattito il gruppo democristiano conferma il suo atteggiamento favorevole al provvedimento in esame, dopo aver largamente contribuito in Commissione — grazie all'impegno del relatore Rognoni e di molti altri colleghi — a modificare sostanzialmente il testo pervenutoci dal Senato, che, dopo il dibattito in aula, è rimasto praticamente inalterato, salvo alcune modifiche marginali.

Al collega Castiglione vorrei dire che, se non vi è dubbio che la proposta di legge che abbiamo esaminato reca, come primo firmatario, il nome del senatore Pieraccini, è altresì vero che questa continua rivendicazione di paternità sembra eccessiva, soprattutto se deve servire a dimostrare che il Governo non ha avuto su questo argomento la necessaria sensibilità. Il Governo ha invece seguito con la massima puntualità l'intera vicenda e non appare quindi un atto di cortesia pretendere ora di ribaltare le posizioni accusandolo di scarsa considerazione per il problema che abbiamo trattato.

Il testo che ci accingiamo ad approvare garantisce alla Biennale valide prospettive per l'avvenire. Siamo profondamente convinti che questa istituzione, così come si è andata delineando nel corso di questo dibattito, sia ora in possesso di quelle garanzie di autonomia (che sono necessarie per ogni attività culturale) e di controllo autenticamente democratico grazie alla composizione del consiglio direttivo — che assicurano la prosecuzione di una tradizione essenzialmente veneziana. Noi veneziani, infatti, amiamo credere che la nostra città possa vantare una tradizione democratica e un ruolo internazionale che — scusate la presunzione — poche altre città al mondo possono offrire.

La garanzia ulteriore che abbiamo dato alla Biennale di Venezia è quella della continuità della sua azione. Nata come una manifestazione d'arte, si è sempre più avvertita, nel tempo, la necessità di trasformarla in un istituto vivo, che non si esprimesse esclusivamente attraverso delle manifestazioni, ma diventasse veramente un motore della vita culturale del nostro paese. Anche da questo punto di vista ritengo che la legge dia utili indicazioni. Certo, al di là dei discorsi che si possono fare circa il significato e il modo di organizzare la cultura, è importante uscire da

questa vicenda sapendo di avere creato una struttura che serva alla cultura (e crediamo che questo sia stato fatto), una struttura che naturalmente solo nella operatività di ogni giorno potrà dimostrare la propria validità. Noi abbiamo indicato una cornice valida: ora compete agli uomini della cultura italiana, dai quali verranno tratti i componenti del consiglio direttivo dell'ente, dimostrare di meritare la fiducia che il Parlamento nazionale ad essi ampiamente concede attraverso questa legge. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento di legge relativo allo statuto della Biennale di Venezia viene all'esame della Camera in un testo che è assai simile a quello trasmesso dal Senato, ma che senza dubbio ha ricevuto sensibili miglioramenti soprattutto per quanto riguarda la composizione del consiglio direttivo e i modi e i limiti nell'ambito dei quali gli organi elettivi sono facoltizzati a scegliere le categorie nel cui ambito possono essere nominati i membri del consiglio direttivo stesso.

Desidero attirare la vostra attenzione sull'articolo 8, perché credo che sia poco più che banale dire che il testo di questo statuto doveva essere mutato, e basterebbe pensare per convincersene all'epoca alla quale risale la sua emanazione. Ma ritengo che possa costituire un'altra banalità pensare o supporre che lo statuto di un ente di questo tipo possa individuare e regolamentarne in modo preventivo e perfetto tutte le possibili manifestazioni. Pertanto ritengo che il modo in cui è stata dosata la composizione del consiglio direttivo costituisca il metro sul quale si può informare in futuro l'attività dell'ente, sia per quanto riguarda la programmazione delle due manifestazioni che la sua gestione economica. La composizione del consiglio direttivo consentirà dunque di garantire, attraverso il perfezionamento e l'aggiornamento costante, la scelta del miglior modello di sviluppo.

Avevo avanzato a nome del mio gruppo alcune osservazioni circa la formulazione del terzo comma dell'articolo 1. Devo dire che non era facile sostituire questo testo. Vorrei osservare, però, che spetterà proprio al consiglio direttivo il compito di determinare quale sia l'esatto ambito dell'attività dell'ente.

Il terzo comma dell'articolo 1 così recita testualmente: « Esso è istituto di cultura e

ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere attività permanenti » — è una parte dell'attività che è riservata dal terzo comma dell'articolo 1 all'ente — « e di organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti ». Mi ero permesso di osservare, in sede di discussione generale, che sarà molto opportuno che il consiglio direttivo si orienti in modo tale da evitare che l'esercizio di questa seconda parte di attività (organizzazione di manifestazioni internazionali) costituisca un tentativo di orientare in determinati modi determinate manifestazioni e determinate ricerche, perché non venga così sottratto all'attività dell'ente quell'ambito di libera scelta che mi pare sia insito nella natura stessa e nei compiti che l'ente si propone.

Una breve osservazione desidero fare per quanto riguarda l'articolo 8, particolarmente per la composizione del consiglio direttivo. Ci soddisfa — e l'innovazione risponde a evidenti motivi di carattere di opportunità e di giustizia — che i rappresentanti del Governo siano stati portati da 2 a 3. Questo consentirà al Governo di ovviare anche a delle carenze che noi non ci nascondiamo. Mi rendo conto del rammarico dell'onorevole Biasini, allorquando lamentava che fosse stata esclusa l'accademia dei Lincei, ma mi sarei anche reso conto nello stesso modo del rammarico di chi avesse lamentato l'esclusione, ad esempio, dell'accademia di Santa Cecilia o dell'accademia di San Luca. L'aumento del numero dei rappresentanti di nomina governativa consentirà quindi una scelta nell'ambito di queste direttive e permetterà di garantire al consiglio direttivo l'apporto anche di queste organizzazioni le cui benemeritenze sono note a tutto il paese.

Un'ultima osservazione. Io condivido — ed è per questo che l'ho sottoscritto — l'emenda-

mento dell'onorevole Bertè. Sarebbe stato impossibile per lo Stato non tenere conto che una cosa è il sottrarre una manifestazione artistica a carattere sperimentale al visto della censura, altra cosa è non preoccuparsi delle cautele che sono indispensabili e dovute, da parte dello Stato, per garantire che i minori non siano esposti a sollecitazioni che non sono consone alla loro età e alla loro formazione mentale.

Va anche osservato, come è stato giustamente sottolineato dall'onorevole Bertè, che il consiglio direttivo non è composto in modo tale da garantire la presenza di persone specializzate che siano in grado di individuare i motivi per i quali una determinata produzione artistica, un determinato film, non è opportuno che sia visto dai minori. La mancanza di queste specifiche competenze nell'interno del consiglio rendeva opportuna la norma che molto giustamente è stata proposta dall'onorevole Bertè.

Con queste precisazioni credo di poter dire che il provvedimento esce da questa discussione migliorato, e per questo motivo il mio gruppo voterà a favore del provvedimento stesso. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. Avverto che la votazione segreta finale dei due progetti di legge nn. 1202 e 1203 avrà luogo in altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO